SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 75

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 1° aprile 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 28 marzo 1997, n. **81.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, recante misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, recante misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PINTO, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 31 GENNAIO 1997, N. 11

All'articolo 1, è premesso il seguente:

«Art. 01. – *(Trasferimento alle regioni di funzioni in materia di quote latte).* – *1.* A decorrere dal periodo di applicazione 1997-98, le funzioni amministrative relative all'attuazione della normativa comunitaria in materia di quote latte e di prelievo supplementare sul latte bovino di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, sono svolte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, fatti salvi, in attesa della riforma organica del settore, i compiti dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) in materia di aggiornamento del bollettino 1997-98, di riserva nazionale, di compensazione nazionale e di programmi volontari di abbandono. L'AIMA concorre altresì con le regioni e le province autonome per gli altri adempimenti dello Stato nei confronti dell'Unione europea nel settore lattiero-caseario, anche avvalendosi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) nel quale dovranno essere integrati i sistemi informativi dell'AIMA.

2. Al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali rimangono assegnate le funzioni di indirizzo e coordinamento, nonchè le azioni sostitutive nel caso di eventuale inadempienza da parte di regioni e province autonome».

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. – *(Finanziamenti - Procedure - Premio per la perdita di reddito - Incentivi per l'abbandono della produzione - Assegnazione di quote ai giovani produttori - Fondo interbancario di garanzia - Commissione governativa di indagine - Anagrafe del bestiame - Conservazione stanziamenti - Misure di accompagnamento della PAC - Disposizioni previdenziali per il settore agricolo - Modifiche alla legge 26 novembre 1992, n. 468).* – *1.* Al fine di sopperire alle eccezionali ed urgenti necessità delle aziende agricole del settore zootecnico a indirizzo lattiero-caseario danneggiato dalla crisi determinata dalla epidemia da encefalopatia spongiforme bovina, nonchè per garantire il risanamento ed il ripristino del patrimonio zootecnico, il Consorzio nazionale per il

credito a medio e lungo termine società per azioni (Meliorconsorzio) è autorizzato a concedere, con il concorso dello Stato, finanziamenti di durata quinquennale, compreso un anno di preammortamento, fino all'importo complessivo di lire 350 miliardi, alle aziende suddette titolari di un quantitativo di riferimento ai sensi del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, come attribuito dalla legge 26 novembre 1992, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I predetti finaziamenti, cui si applica il tasso globale di riferimento per operazioni di credito agrario di durata superiore a diciotto mesi vigente alla data del loro perfezionamento, sono integrati da un contributo in conto capitale a carico dello Stato pari al 15,40 per cento del finanziamento medesimo.

3. In applicazione di quanto disposto dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1357/96 del Consiglio dell'8 luglio 1996, la quota di contributo dello Stato non può superare l'ammontare della perdita di reddito subita dal produttore a seguito della crisi provocata dalla encefalopatia spongiforme bovina. I criteri oggettivi per il calcolo della perdita di reddito sono individuati, sentiti gli assessorati regionali all'agricoltura, dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), che a tal fine prevede, per ciascuna tipologia di bestiame ed area geografica, la misura della perdita di reddito determinatasi.

4. I finanziamenti integrati dal contributo dello Stato, previsti dal comma 1, sono erogati esclusivamente entro il 1° luglio 1997 e sono assistiti dalle garanzie ritenute idonee dalle banche e dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia.

5. I finanziamenti di cui ai commi da 1 a 4 possono essere altresì concessi, alle medesime condizioni, dalle altre banche di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

6. Le domande di finanziamento devono essere presentate alla regione o provincia autonoma ove è ubicata l'azienda ed al Meliorconsorzio o ad altra banca di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, entro il 31 marzo 1997. Le modalità di accreditamento dell'ammontare del contributo dello Stato e le altre modalità tecniche dell'intervento sono determinate con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro del tesoro.

7. Le operazioni suddette sono autorizzate dalla regione o provincia autonoma ove è ubicata l'azienda, previa verifica da parte della stessa della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi dell'intervento.

8. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 1 a 7, determinato in lire 53,900 miliardi per l'anno 1997, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. Le aziende agricole di cui al comma 1, ubicate nelle aree a più alta vocazione produttiva e che non abbiano richiesto il finanziamento

di cui ai commi da 1 a 8, possono richiedere un premio commisurato alla perdita di reddito subita a causa della encefalopatia spongiforme bovina, determinata ai sensi del comma 3, da erogarsi da parte dell'AIMA previa verifica ed autorizzazione della regione o provincia autonoma ove è ubicata l'azienda. L'ammontare del premio è determinato anche in relazione al numero delle domande ammesse.

10. La domanda per il premio deve essere presentata alla regione o provincia autonoma ove è ubicata l'azienda e all'AIMA entro il 31 marzo 1997.

11. I premi di cui al comma 9 possono essere erogati esclusivamente entro il 1° luglio 1997.

12. È abrogato il comma 2 dell'articolo 72 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e le funzioni residuali concernenti i regolamenti comunitari a durata pluriennale, già rientranti nella competenza del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono espletate dall'AIMA.

13. Ai fini della ristrutturazione della produzione lattiera, nelle aree a più alta vocazione produttiva, può essere accordato, ai produttori titolari di un quantitativo di riferimento ai sensi del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, come attribuito dalla legge 26 novembre 1992, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, che non richiedano i benefici delle misure di cui ai commi 1 e 9, un premio per l'abbandono totale e definitivo della produzione di latte bovino nell'azienda, da realizzarsi entro il 31 marzo 1997, calcolato sulla base del numero di vacche da latte in stalla alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino ad un massimo di 100 vacche. Tale premio, in misura di lire 800 mila a capo e di lire 400 per kg. di quota posseduta, sarà erogato da parte dell'AIMA, previa verifica e autorizzazione della regione o provincia autonoma ove è ubicata l'azienda.

14. La domanda per il premio deve essere presentata alla regione o provincia autonoma ove è ubicata l'azienda ed all'AIMA, entro il 31 marzo 1997. La predetta istanza deve in ogni caso contenere l'espressa rinuncia alla quota posseduta e l'impegno a non riprendere la produzione nell'azienda.

15. I quantitativi di riferimento spettanti alle aziende beneficiarie del premio sono attribuiti alla riserva nazionale a partire dal 1° aprile 1997.

16. All'onere derivante dai commi 9 e 13, determinato in complessivi 80 miliardi di lire, si provvede, quanto a lire 45 miliardi, mediante utilizzo delle disponibilità del bilancio di previsione dell'AIMA per l'anno 1997 e, quanto a lire 35 miliardi, mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui del capitolo 7560 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno 1997, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 489, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 578. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

17. Nei limiti dei quantitativi complessivi di cui al comma 15, sono gratuitamente attribuiti, a domanda, quantitativi di riferimento supplementari dalla riserva nazionale ai giovani produttori di età inferiore a 40 anni, titolari, contitolari o collaboratori familiari, iscritti nella apposita gestione previdenziale, di un'impresa con quota inferiore a 500.000 kg., alla data del 1° aprile 1997, ed ai produttori titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di una quota non superiore a 60.000 kg., o a 100.000 kg. nelle zone di montagna, che siano tutti comunque in grado di dimostrare di avere svolto attività produttiva nel periodo 1996-97 e che, in ogni caso, non abbiano venduto nè affittato quote di loro spettanza nel corso dei periodi 1994-95, 1995-96 e 1996-97.

18. L'attribuzione di cui al comma 17 è effettuata a livello regionale e non può riguardare quantitativi superiori al 20 per cento della quota già detenuta dai produttori interessati dagli interventi. I beneficiari perdono la facoltà di vendere o dare in affitto qualsiasi quota di loro spettanza fino al termine del periodo 1999-2000.

19. Ai medesimi soggetti di cui al comma 17, e con le medesime prescrizioni di cui ai commi 17 e 18, sono attribuiti i quantitativi di riferimento per le vendite dirette risultanti nella riserva nazionale alla data del 1° aprile 1997.

20. La domanda di attribuzione della quota deve essere presentata alla regione o provincia autonoma ove è ubicata l'azienda ed all'AIMA, entro il 30 aprile 1997.

21. Gli istituti tecnici agrari e gli istituti professionali per l'agricoltura e l'ambiente, statali o legalmente riconosciuti, che nell'ambito delle proprie attività didattiche allevano vacche da latte, possono richiedere l'assegnazione a titolo gratuito, con decorrenza dal periodo 1997-98, di quote latte nella quantità necessaria a garantire la sopravvivenza economica e la funzione didattica di ciascuna azienda agraria d'istituto.

22. Al Fondo interbancario di garanzia, di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e all'articolo 45 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è destinato, per il riequilibrio della situazione patrimoniale finanziaria, un contributo straordinario di lire 150 miliardi a carico del bilancio dello Stato a valere sugli esercizi finanziari dal 1997 al 1999.

23. Un contributo straordinario, di ammontare complessivamente pari a quello previsto dal comma 22, potrà essere versato dalle banche che hanno effettuato operazioni di credito agrario garantite dal Fondo, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta dell'Associazione bancaria italiana (ABI).

24. I contributi previsti nei commi 22 e 23 non concorrono a formare il reddito imponibile del Fondo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, nè la base di computo dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese di cui al decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461.

25. Il contributo straordinario di cui al comma 23 è deducibile ai fini della determinazione del reddito imponibile delle banche eroganti.

26. All'onere derivante dall'attuazione del comma 22, determinato in lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

27. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 25, determinate in lire 47 miliardi per il 1998 ed in lire 27 miliardi per il 1999, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i detti anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1997, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

28. È istituita una commissione governativa di indagine in materia di quote latte, con il compito di accertare la sussistenza di eventuali irregolarità nella gestione delle quote da parte di soggetti pubblici e privati, nonchè di eventuali irregolarità nella commercializzazione di latte e prodotti lattieri da parte dei produttori o nella relativa utilizzazione da parte degli acquirenti di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, anche in relazione all'effettiva produzione nazionale, e l'efficienza dei controlli svolti dalle amministrazioni competenti.

29. La commissione è nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, ed è composta da sette membri scelti tra magistrati ordinari, funzionari ed esperti della materia. La commissione utilizza personale ed uffici dei Ministeri del tesoro, delle finanze, delle risorse agricole, alimentari e forestali e del Dipartimento della funzione pubblica.

30. La commissione, per lo svolgimento dei propri lavori, ha facoltà di accedere agli uffici ed archivi pubblici e alla documentazione delle aziende di produzione e trasformazione lattiera e può avvalersi della collaborazione dell'Arma dei carabinieri ed in particolare del Comando carabinieri tutela norme comunitarie ed agroalimentari costituito ai sensi della legge 4 dicembre 1993, n. 491, della Guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e della Polizia di Stato.

31. La commissione è tenuta a presentare la propria relazione conclusiva al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, che provvedono a trasmetterla immediatamente al Parlamento, entro 60 giorni dalla data dell'insediamento, formulando specifiche proposte circa la efficiente e trasparente riorganizzazione della gestione del sistema e circa il perseguimento ai sensi di legge o di regolamento delle responsabilità eventualmente accertate nei confronti dei soggetti di cui al comma 28.

32. Il compenso spettante ai membri della commissione è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e delle risorse agricole, alimentari

e forestali. Ai medesimi compete il trattamento di missione previsto per i funzionari statali aventi qualifica di dirigente generale.

33. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 28 a 32, valutato in lire 100 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

34. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, e dall'articolo 2, comma 170, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, gli acquirenti hanno facoltà di versare entro il 31 gennaio 1997 il 25 per cento del prelievo supplementare dovuto per il periodo 1995-96, con l'obbligo di versare la somma residua entro dieci giorni dalla presentazione della relazione della commissione governativa di indagine di cui al comma 31 e comunque entro il 10 maggio 1997. Restano in ogni caso fermi i versamenti già effettuati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

35. Sulla base delle specifiche risultanze della relazione della commissione governativa di indagine, entro i successivi 60 giorni l'AIMA provvede ad operare le eventuali rettifiche agli elenchi dei produttori sottoposti a prelievo supplementare per il periodo 1995-96 ed effettua i conseguenti conguagli in sede di compensazione nazionale per il periodo 1996-97. Qualora il conguaglio non sia possibile o sufficiente, l'AIMA provvede a restituire le somme versate in più e a ripetere quelle versate in meno.

36. Al fine di rendere disponibili in modo aggiornato e continuo i dati reali derivanti dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa alla identificazione ed alla registrazione degli animali, il Ministero della sanità realizza un sistema informativo nazionale basato su un'unica banca dati distribuita, elaborata anche sulla base dei dati e delle relative variazioni trasmessi dall'Associazione italiana allevatori (AIA) e dai soggetti pubblici delegati alla gestione del sistema allevatoriale italiano.

37. La banca dati, di cui al comma 36, è articolata su tre livelli: locale, regionale e nazionale collegati in rete.

38. Nella provincia di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta, già dotate di anagrafe del bestiame, si provvede in sede locale all'attuazione della direttiva 92/102/CEE, assicurando l'interconnessione con il sistema nazionale.

39. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, l'AIMA, le regioni e le province autonome sono interconnessi attraverso i propri sistemi informativi alla banca dati di cui al comma 36, ai fini dell'espletamento delle funzioni di rispettiva competenza. Le altre Amministrazioni dello Stato e gli altri soggetti interessati possono accedere alla banca dati suddetta secondo modalità da stabilire con

decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

40. Il Ministero della sanità provvede alla realizzazione della banca dati di cui al comma 36 utilizzando le economie di spesa derivanti dalla cessazione di altri propri sistemi di identificazione, adottati prima della data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 317 del 1996. Al fabbisogno relativo agli anni successivi, valutato in lire 1 miliardo annuo, si provvede a carico del Fondo sanitario nazionale; conseguentemente è ridotto, a decorrere dal 1998, di pari importo l'accantonamento destinato all'indennità per l'abbattimento di animali, di cui alla legge 2 giugno 1988, n. 218.

41. Nelle more della realizzazione del sistema informativo di cui al comma 36, l'AIMA, d'intesa con le regioni e le province autonome, per assicurare il tempestivo rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia zootecnica e prodotti derivati, provvede a reperire direttamente le informazioni occorrenti all'attuazione dei controlli di propria competenza, anche mediante l'utilizzo di banche dati già disponibili nel comparto agricolo a livello centrale e regionale.

42. L'AIMA, le regioni e le province autonome si avvalgono dell'anagrafe di cui al comma 36 per effettuare i necessari riscontri al fine della corretta applicazione del regime delle quote latte, adottando i provvedimenti conseguenti in ordine alla titolarità ed alla consistenza delle medesime.

43. Al fine di assicurare la continuità delle prestazioni del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194, la convenzione 28 novembre 1991, approvata con decreto ministeriale n. 26863 del 29 novembre 1991 e registrata dalla Corte dei conti il 10 dicembre 1991, è prorogata per un ulteriore anno per consentire la stipula degli atti esecutivi necessari da sottoporre al parere dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA) ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

44. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

45. Per assicurare la funzionalità dei servizi, le iniziative di sviluppo agricolo, gli interventi a favore della pesca e della montagna e l'espletamento dei controlli antifrode, le disponibilità dei capitoli 1019, 1020, 1140, 7283, 7290, 3535, 3583, 7977, 4046, 4047, 4087,4088, 5002, 5005, 8600, 8800 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno 1996, non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno 1997.

46. Per consentire il completamento dei pagamenti relativi all'anno 1996 degli interventi di cui al decreto-legge 7 novembre 1994, n. 621, convertito dalla legge 17 dicembre 1994, n. 737, al decreto-legge 3 agosto 1995, n. 325, convertito dalla legge 3 ottobre 1995, n. 408, e al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, è autorizzata la spesa di lire 72,2 miliardi per l'anno 1997.

47. All'onere derivante dall'attuazione del comma 46, determinato in lire 72,2 miliardi per l'anno 1997, si provvede mediante corrispon-

dente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

48. La somma prevista al comma 46 è iscritta nel bilancio di previsione dell'AIMA per l'anno 1997.

49. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

50. La riduzione contributiva di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni, è rideterminata per la rata relativa al quarto trimestre dell'anno 1996 nella misura del 60 per cento. Detta misura si applica anche per la rata relativa al primo trimestre dell'anno 1997. La predetta riduzione è fissata per le ulteriori rate relative all'anno 1997 e per gli anni 1998 e 1999 nella misura del 40 per cento ed opera per le aziende ubicate nelle regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Alle predette riduzioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni e integrazioni.

51. Le misure previste dall'articolo 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dei premi e dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato, relativi al quarto trimestre dell'anno 1996 ed al primo trimestre dell'anno 1997, sono ridotte di 5 punti percentuali nei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e di 10 punti percentuali nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

52. Il termine per il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per gli operai agricoli impiegati nel secondo trimestre 1996 è differito, senza interessi od altri oneri, dal 20 gennaio 1997 al 10 marzo 1997. Il relativo onere è valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1997.

53. Agli oneri derivanti dai commi 50, 51 e 52, valutati in lire 344 miliardi per l'anno 1997 e in lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando per lire 334 miliardi per il 1997 e per lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, per lire 10 miliardi per il 1997, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

54. A decorrere dal periodo 1997-1998, i commi 10 e 11 dell'articolo 10 della legge 26 novembre 1992, n. 468, sono abrogati».

Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 sono soppressi.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3131):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali (PINTO) il 31 gennaio 1997.

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente, il 31 gennaio 1997, con pareri delle commissioni I, V, VI, XI, XII e XIV.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 5 febbraio 1997.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 4 marzo 1997.

Esaminato dalla XIII commissione il 12, 18, 19, 25, 26 febbraio 1997 e il 4 marzo 1997.

Esaminato in aula il 5, 6, 11, 12, 13, 17 marzo 1997 e approvato il 18 marzo 1997.

Senato della Repubblica (atto n. 2244):

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede referente, il 19 marzo 1997, con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª, 6ª, 11ª, 12ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 19 marzo 1997.

Esaminato dalla 9ª commissione il 20 e 25 marzo 1997.

Esaminato in aula il 25 marzo 1997 e approvato il 26 marzo 1997.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 25 del 31 gennaio 1997.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 38.

97G0119

LEGGE 28 marzo 1997, n. 82.

Disposizioni in materia di posti per la formazione di medici specialisti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. In deroga a quanto disposto dal decreto-legge 11 giugno 1996, n. 314, convertito dalla legge 30 luglio 1996, n. 403, i posti in soprannumero assegnati alle scuole di specializzazione nell'anno accademico 1995-1996 sono portati in detrazione da quelli da assegnare nell'anno accademico 1997-1998, nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 25 miliardi per l'anno 1997, si provvede con quote a carico del Fondo sanitario nazionale allo scopo vincolate.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BINDI, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3229):

Presentato dal Ministro della sanità (BINDI) il 18 febbraio 1997.

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 26 febbraio 1997, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 4, 5 e 6 marzo 1997.

Deliberato in assemblea lo stralcio il 12 marzo 1997.

Camera dei deputati (atto n. 3229-bis stralcio art. 2):

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 12 marzo 1997, con i pareri delle commissioni I, V e VII.

Nuovamente assegnato, in sede legislativa, alla XII commissione (Affari sociali) il 18 marzo 1997, con i pareri delle commissioni I, V e VII.

Esaminato dalla XII commissione, in sede legislativa, e approvato il 18 marzo 1997.

Senato della Repubblica (atto n. 2247):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione), in sede deliberante, il 19 marzo 1997, con i pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 12ª.

Esaminato dalla 7ª commissione nella seduta del 20 marzo 1997 ed approvato il 25 marzo 1997.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il decreto-legge 11 giugno 1996, n. 314, convertito dalla legge 30 luglio 1996, n. 403, reca: «Disposizioni urgenti in materia di ammissioni di laureati in medicina e chirurgia alle scuole di specializzazione». Tale decreto-legge così dispone al comma 1 dell'art. 1: «1. I posti in soprannumero, rispetto alla dotazione di diritto ed agli eventuali posti aggiuntivi, assegnati o da assegnare nell'anno accademico 1995-1996, nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 ai laureati in medicina e chirurgia, sotto condizione del conseguimento, da parte di questi ultimi, dell'abilitazione all'esercizio professionale entro il primo semestre del primo anno di corso, sono riassorbiti e portati in detrazione dalla ripartizione alle scuole medesime nell'anno accademico 1996-1997».

— Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, (Attuazione della direttiva n. 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1992, recante modifica di precedenti direttive in tema di formazione dei medici specialisti, a norma dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 428-Legge comunitaria 1990) è il seguente:

«Art. 2 (*Programmazione*). — 1. Con decreto del Ministro della sanità, sentite le regioni e le province autonome, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite le facoltà di medicina e chirurgia, e con il Ministro del tesoro, è determianto, ogni tre anni, il numero degli specialisti da formare sulla base delle esigenze sanitarie del Paese, tenuto conto delle capacità ricettive delle strutture universitarie e di quelle convenzionate con le univeristà, in relazione al contenuto specifico della formazione e delle risorse finanziarie comunque acquisite dalle università.

2. In relazione alla prgrammazione di cui al comma 1, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Ministro della sanità, determina il numero dei posti per ciascuna scuola le cui strutture siano corrispondenti ai requisiti previsti dall'art. 7, tenuto conto delle richieste delle facoltà di medicina e della disponibilità di idonee strutture acquisite anche attraverso convenzioni. Il predetto decreto è adottato su parere del comitato consultivo di medicina del Consiglio universitario nazionale.

3. Nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui al comma 1, per ogni singola specializzazione è stabilita una riserva di posti, non superiore al 5%, a favore dei medici dell'amministrazione militare. Il numero dei posti da riservare ai medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo è determinato con il decreto di cui al comma 1, d'intesa con il Ministro degli affari esteri. La ripartizione tra le singole scuole dei posti riservati è effettuata con il decreto di cui al comma 2.

4. Per usufruire dei posti riservati di cui al comma 3 i candidati devono aver superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della scuola.

5. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. Il consiglio della scuola, d'intesa con l'amministrazione di appartenenza degli specializzandi, può autorizzare l'espletamento delle attività pratiche previste dall'ordinamento della scuola nell'ambito delle attività di servizio, a condizione che le predette attività siano coerenti con il programma del corso di studio».

97G0121

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1997.

Sostituzione di alcuni componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ed in particolare l'art. 7;

Visto il proprio decreto in data 23 maggio 1995, con il quale sono stati chiamati a far parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro i rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato;

Considerato che, a seguito delle dimissioni rassegnate dalla dott.ssa Cecilia Donaggio, dal dott. Stefano Patriarca e dal dott. Gianni Vinay, designati dalla Confederazione generale italiana del lavoro in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, settori trasporti, artigianato e commercio, occore provvedere alla nomina, in loro sostituzione, del dott. Sergio Puppo, della dott.ssa Francesca Santoro e del dott. Claudio Falasca, designati dalla predetta organizzazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 17 gennaio 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il dott. Sergio Puppo, la dott.ssa Francesca Santoro e il dott. Claudio Falasca sono nominati componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, settori trasporti, artigianato e commercio, in sostituzione dei dimissionari dott.ssa Cecilia Donaggio, dott. Stefano Patriarca e dott. Gianni Vinay.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1997
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 50

97A2442

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 5 marzo 1997.

Determinazione dei tassi di interesse agevolati da applicarsi alle operazioni previste dalla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche ed integrazioni, relativa alla costituzione di un Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia (FRIE);

Vista la legge 29 gennaio 1986 n. 26, concernente incentivi per il rilancio dell'economica nelle province di Trieste e Gorizia;

Visto l'art. 25 della legge 11 marzo 1988, n. 67, il quale prevede che i tassi di interesse agevolati per le operazioni previste dalla cennata legge 18 ottobre 1955, n.908, e successive modifiche ed integrazioni, sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in relazione all'andamento del mercato finanziario;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 19 maggio 1994, con il quale sono stati determinati i tassi agevolati sui finanziamenti concessi a valere sul Fondo di rotazione sopra citato, in misura differenziata a seconda delle dimensioni delle imprese beneficiarie, in armonia con la normativa comunitaria;

Vista la delibera CIPE 27 novembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1997, recante, in applicazione alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, «modificazione alla deliberazione del 26 novembre 1991 relativa agli incentivi alle imprese nella regione Friuli-Venezia Giulia»;

Attesa l'opportunità di procedere, in relazione alle mutate condizioni del mercato finanziario, ad una riduzione del tasso agevolato per gli operatori che beneficiano degli interventi del Fondo di rotazione;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 11 marzo 1988, n. 67, i tassi di interesse agevolati per le operazioni previste dalla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche ed integrazioni, sono così determinati:

a) 5% per i mutui destinati alla costruzione, riattivazione, trasformazione, ammodernamento ed ampliamento di stabilimenti industriali ed aziende artigiane, alle costruzioni navali ed alle attività turistico-alberghiere, nonché per le attività previste dall'art. 1 della legge 29 gennaio 1986, n. 26.

Tale tasso sarà ridotto:

b) al 4% per le imprese aventi meno di 250 dipendenti, con un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ECU o un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di ECU ed in possesso del requisito di indipendenza così come definito in sede comunitaria e recepito nella delibera C.I.P.E. del 27 novembre 1996 citata in premessa;

c) al 3% per le imprese aventi meno di 50 dipendenti, con un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di ECU o un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di ECU ed in possesso del requisito di indipendenza così come definito in sede comunitaria e recepito nella delibera C.I.P.E. sopra menzionata;

d) al 3% per i mutui destinati alla costruzione di alloggi di tipo popolare, ammortizzati in un periodo non superiore ad anni quindici.

Le misure come sopra fissate si applicheranno ai contratti di mutuo stipulati a far tempo dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale presso il Ministero del tesoro e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A2511

DECRETO 21 marzo 1997.

Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolamentazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, recante norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni, il quale all'art. 13 dispone che l'interesse di differimento e di dilazione per la regolamentazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, il quale all'art. 2, comma 12, dispone che la maggiorazione di cui al sopramenzionato art. 13 è elevata da 8,50 punti a 12 punti, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale;

Visto il decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito nella legge 29 luglio 1996, n. 402, il quale all'art. 3, comma 4, stabilisce che, a decorrere dal 1° luglio 1996, e determinata in sei punti la maggiorazione di cui al sopracitato art. 13, primo comma del decreto-legge n. 402/ 1981, convertito, con modificazioni, nella legge n. 537/1981;

Considerato che, in atto, il «prime rate» applicabile ai crediti in bianco utilizzabili in conto corrente è fissato nella misura del 9,50%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537 e dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria è fissato nella misura del 15,50 per cento, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Roma, 21 marzo 1997

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

97A2512

DECRETO 25 marzo 1997.

Approvazione degli schemi negoziali del Mercato dei futures italiano (MIF) comportante la modifica della cedola nominale dei contratti riferiti al BPT decennale e quinquennale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 1 e 20 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, così come modificati dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1987, n. 556;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Visti gli articoli 20, comma 11, 22, comma 2, e 23, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto il proprio decreto 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, come modificato ed integrato dai propri decreti 10 maggio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 1994; 4 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 12 luglio 1994; 22 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 1995; 31 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995; 3 novembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 dell'8 novembre 1995; 31 gennaio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1997 e 21 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 marzo 1997;

Sentite la Banca d'Italia e la Consob;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati gli schemi negoziali dei contratti uniformi — di cui annessi *A), B)* e *C)* del presente decreto — nei testi e con le modalità deliberati dal Comitato di gestione di cui all'art. 7, comma 1, lettera *i)*, del citato decreto 24 febbraio 1994 e successive modificazioni, nella riunione del 13 marzo 1997.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 25 marzo 1997

Il Ministro: CIAMPI

ALLEGATO *A*

SCHEMA NEGOZIALE DEL CONTRATTO UNIFORME A TERMINE DI OPZIONE RELATIVO A FUTURE DECENNALE CON CEDOLA 6% SU BUONI POLIENNALI DEL TESORO ITALIANO, NEGOZIATO NEL MERCATO ISTITUITO CON DECRETO MINISTERIALE 24 FEBBRAIO 1994

(predisposto dal Comitato di gestione il 13 marzo 1997 ed approvato dal Ministro del tesoro il 25 marzo 1997)

Per effetto di quanto disposto dall'art. 15 del decreto del Ministro del tesoro 24 febbraio 1994, recante la disciplina del Mercato telematico dei titoli di Stato e dei relativi contratti uniformi a termine (di seguito denominato: il Mercato), e della sottoscrizione degli atti necessari per la partecipazione alle negoziazioni in detto mercato, il presente schema negoziale ha valore di contratto normativo, tra gli operatori ammessi al mercato stesso ed aderenti alla Cassa di compensazione e garanzia di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1, in ordine ai contratti di opzione relativi a futures su buoni decennali del Tesoro italiano, conclusi nel Mercato attraverso l'apposito sistema telematico di negoziazione (di seguito denominato: il Sistema).

Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente schema negoziale si intendono per:

a) «Applicazione»: l'accettazione della «Proposta di opzione», con l'indicazione della quantità di «Titoli nozionali» oggetto del «Contratto di riferimento», trasmessa attraverso il Sistema ed immediatamente da questo elaborata; l'applicazione contiene inoltre la specificazione se si intende operare in proprio o per conto terzi;

b) «Contratto di opzione»: un accordo tra due operatori del Mercato, aderenti direttamente o indirettamente alla Cassa di com-

pensazione e garanzia, stipulato a mezzo del Sistema, mediante il quale una delle due parti (Promittente), dietro riconoscimento di un «Premio», rimane vincolata alla propria dichiarazione recante una proposta irrevocabile di concludere un «Contratto di riferimento», per la quantità di «titoli nozionali» ed al prezzo pattuiti, mentre l'altra (Promissario) ha facoltà di accettarla — esercitando l'opzione e perfezionando in tal modo un «Contratto di riferimento» — o no, entro il termine stabilito (Data di scadenza); appartengono alla stessa specie i «contratti di opzione» che hanno la stessa «data di scadenza» ed alla stessa serie i contratti che hanno anche il medesimo «prezzo di esercizio»;

c) «Contratto di riferimento»: il contratto uniforme a termine future per il quale è pattuita l'«Opzione» e che costituisce l'oggetto della «Proposta di opzione» — il cui schema negoziale è stato deliberato dal Comitato di gestione il 7 marzo 1994 ed approvato dal Ministro del tesoro con decreto ministeriale 10 maggio 1994 — identificato nella specie con il «mese di consegna» nelle pagine operative, secondo le modalità stabilite dal Comitato di gestione;

d) «Data di scadenza»: l'ultimo giorno del periodo entro il quale il «Promissario» può esercitare l'«Opzione»;

e) «Disposizioni sulla Cassa di compensazione e garanzia»: le disposizioni emanate d'intesa dalla Commissione nazionale per le società e la borsa e dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

f) «Margini di variazione»: le somme di denaro calcolate, secondo quanto stabilito nel «Regolamento della Cassa di compensazione e garanzia», per ogni giornata lavorativa del Mercato, sulla base della variazione dei «Prezzi di chiusura» per ogni serie di «Contratto d'opzione»;

g) «Mese di consegna»: il mese, indicato unitamente all'anno in apposita pagina operativa dei contratti di opzione e precisato nella «Proposta di opzione» e nell'«Applicazione», nel quale deve aver luogo l'esecuzione finale del «Contratto di riferimento», in conformità alle scadenze contrattuali stabilite dal Comitato di gestione;

h) «Opzione»: il diritto attribuito dal «Contratto di opzione» al «Promissario», esercitato il quale questi diviene acquirente (Opzione CALL) o venditore (Opzione PUT) nel «Contratto di riferimento», per la quantità di titoli nozionali optata entro i limiti di quella pattuita nel «Contratto di opzione»;

i) «Premio»: il corrispettivo dell'«Opzione» riconosciuto dal «Promissario» al «Promittente»;

l) «Prezzi di chiusura»: il valore del «Premio» (CALL e PUT) — per ogni serie di «Contratto di opzione» quotata nel Mercato, riferito proporzionalmente a cento lire di valore nominale del «Titolo nozionale» — giornalmente calcolato dopo il termine di ogni sessione di contrattazione dalla Cassa di compensazione e garanzia secondo i criteri stabiliti nel proprio regolamento;

m) «Prezzo di esercizio»: il prezzo, indicato nel «Contratto di opzione», al quale si intenderà stipulato il «Contratto di riferimento» in caso di esercizio dell'«Opzione»; detto prezzo corrisponde ad uno di quelli ammessi in base a quanto stabilito dal Regolamento di funzionamento del mercato deliberato dal Comitato di gestione;

n) «Promissario»: la parte del «Contratto di opzione» titolare dell'«Opzione»;

o) «Promittente»: la parte del «Contratto di opzione» che rimane vincolata alla propria dichiarazione con la quale attribuisce irrevocabilmente all'altra parte l'«Opzione»;

p) «Proposta di opzione»: l'offerta di stipulazione di un «Contratto di opzione», nella qualità di «Promittente» o di «Promissario» per una «Opzione» CALL o PUT, esposta attraverso il circuito telematico da un soggetto abilitato, con l'indicazione dei necessari elementi qualitativi e quantitativi (mese ed anno di consegna, «prezzo di esercizio», numero dei «Titoli nozionali») del «Contratto di riferimento» e del «Premio» proposti; il «Premio» indicato nella «Proposta di opzione» può essere modificato, prima dell'incontro con una «Applicazione», con variazioni minime pari a lire 0,01; all'atto di immissione della «Proposta di opzione» l'operatore specifica se negozia in proprio o per conto terzi;

q) «Regolamento della Cassa di compensazione e garanzia»: il regolamento, deliberato dalla Cassa ed approvato dalla Consob e dalla Banca d'Italia di cui all'art. 3 delle «Disposizioni sulla Cassa di compensazione e garanzia»;

r) «Titolo nozionale»: una quantità di buoni decennali del Tesoro italiano pari *a 200 milioni di lire* di valore nominale, aventi le caratteristiche precisate nello schema negoziale del «Contratto di riferimento»;

s) «Ultimo giorno di contrattazione»: la sessione di contrattazione dell'ultimo giorno — coincidente con la «Data di scadenza» — nel quale possono essere stipulate nel Mercato le diverse specie di «Contratto di opzione», secondo quanto stabilito dal Comitato di gestione entro il primo giorno di contrattazione di ognuna di sette specie.

2. Le definizioni di cui al comma 1 costituiscono, per quanto occorra, elementi integrativi della parte dispositiva del presente contratto.

Art. 2.

Conclusione del contratto

1. Il «Contratto di opzione» può essere concluso, attraverso il Sistema, esclusivamente ai «Prezzi di esercizio» ammessi e per i «Contratti di riferimento» visualizzati nelle pagine operative.

2. La conclusione del «Contratto di opzione» avviene attraverso l'impiego dei terminali di cui ogni operatore è tenuto a dotarsi e mediante l'incontro, secondo le modalità stabilite per il funzionamento del Sistema, di una «Proposta di opzione» e di una applicazione «Applicazione».

3. Il «Contratto di opzione» si intende concluso nel momento in cui il Sistema visualizza sullo schermo l'avvenuto incontro di cui al comma 2.

Art. 3.

Oggetto del contratto

1. Il «Contratto di opzione» ha per oggetto l'attribuzione da parte del «Promittente», contro «Premio», al «Promissario» di una «Opzione» (CALL o PUT) in ordine al perfezionamento del «Contratto di riferimento», fino alla quantità concordata di «Titoli nozionali», alle condizioni della «Proposta di opzione» e della «Applicazione» soddisfatta dal Sistema, nonché, le obbligazioni di cui ai commi seguenti.

2. Le parti contraenti rimangono reciprocamente impegnate alla corresponsione dei «Margini di variazione» e dei margini aggiuntivi di cui all'art. 5.

3. I margini sono a carico del «Promittente» in caso di aumento del «Prezzo di chiusura» o, rispettivamente, del «Promissario» in caso di diminuzione di tale prezzo.

Art. 4.

Prezzo di negoziazione

1. Il «Premio» indicato nella «Proposta di opzione» e nell'«Applicazione» si intende espresso in lire italiane ed è riferito a cento lire di valore nominale del «Titolo nozionale» oggetto del «Contratto di riferimento».

Art. 5.

Margini

1. Il «Contratto di opzione» comporta un'esecuzione giornaliera relativamente ai «Margini di variazione», nonché, ove richiesti, per quelli aggiuntivi.

2. «Margini di variazione» ed i Margini aggiuntivi che le parti contraenti sono tenute a corrispondere ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, sono determinati sulla base di quanto previsto dalle «Disposizioni» e dal «Regolamento» della Cassa di compensazione e garanzia.

3. L'obbligazione relativa ai Margini di cui all'art. 3, commi 2 e 3, rientra nelle posizioni contrattuali assunte dai soggetti indicati negli articoli 6, comma 2, e 7, comma 5.

Art. 6.

Sistema di compensazione e garanzia

1. Il Sistema, contestualmente alla conclusione del «Contratto di opzione», comunica per conto dei contraenti alla Cassa di compensazione e garanzia, per mezzo del circuito telematico, le controparti, il tipo di «Opzione», la posizione da esse assunta, il «Contratto di riferimento», e tutte le condizioni contrattuali.

2. La Cassa di compensazione e garanzia, attraverso il circuito telematico, conferma l'operazione al «Promittente» ed al «Promissario», assumendo con ciò nei confronti di ciascuno di essi la posizione contrattuale della rispettiva controparte, salvo quanto previsto nell'art. 7.

3. Per effetto dell'assunzione di cui al comma 2 e degli atti di adesione alla Cassa il «Promittente» ed il «Promissario» rimangono vincolati verso la Cassa medesima, senza che siano necessari ulteriori adempimenti, per i rapporti derivanti dal «Contratto» e sono in ogni caso liberati dalle reciproche obbligazioni assunte. Tuttavia i contraenti originari restano impegnati in proprio a non opporre alla Cassa alcuna eccezione relativa a vizi del «Contratto di opzione» da cui possa discendere l'invalidità o l'inefficacia dello stesso, né quelle fondate su altri rapporti intrattenuti con la controparte. Ogni eccezione o contestazione al riguardo può essere fatta valere esclusivamente nei confronti dell'originaria controparte.

Art. 7.

Contratti conclusi da aderenti alla Cassa di compensazione e garanzia in forma indiretta

1. Le clausole contenute nel presente articolo si applicano, in deroga o ad integrazione di quanto previsto nell'art. 6, ai contratti conclusi nel Mercato quando uno o entrambi i contraenti aderiscono indirettamente alla Cassa di compensazione e garanzia.

2. Nei casi indicati nel comma 1 il Sistema effettua le comunicazioni di cui all'art. 6, comma 1, anche a coloro che nei confronti dei contraenti operano, secondo l'ordinamento della Cassa di compensazione e garanzia, nella qualità di aderente generale.

3. Ai sensi di detto ordinamento e delle pattuizioni intercorse tra i soggetti menzionati nei commi 1 e 2, le comunicazioni alla Cassa di cui all'art. 6, comma 1, si intendono effettuate anche per conto degli aderenti generali interessati.

4. La Cassa di compensazione e garanzia dà la conferma di cui all'art. 6, comma 2, anche agli aderenti generali interessati, intendendosi la comunicazione all'operatore che aderisce indirettamente alla Cassa compiuta per conto dell'aderente generale al quale è collegato.

5. Per effetto della conferma di cui al comma 4 la Cassa assume nei confronti dell'aderente generale interessato la posizione contrattuale gi propria della controparte originaria dell'aderente indiretto che □ collegato a detto aderente generale e quest'ultimo assume nei confronti dell'aderente indiretto ad esso collegato la medesima posizione contrattuale assunta dalla Cassa nei propri confronti.

6. I contraenti originari, in conseguenza di quanto stabilito nel comma 5, sono liberati dalle reciproche obbligazioni assunte, restando impegnati, anche nei confronti degli aderenti generali a cui sono collegati, nei termini precisati nella seconda parte del comma 3 dell'art. 6.

Art. 7-*bis*.

Contratti conclusi in regime di give up

1. Le clausole del presente articolo si applicano, in deroga o ad integrazione di quanto previsto negli articoli 6 e 7, ai contratti conclusi nel Mercato nei casi in cui uno o entrambi i contraenti operino applicando la procedura di give up.

2. Le comunicazioni di cui all'art. 6, comma 1, sono effettuate dal Sistema anche a coloro che nei confronti del/i contraente/i operano nella qualità di Compensatore in «give up», fermo quanto previsto nell'art. 7, comma 2, ove ne ricorrano le condizioni.

3. Le comunicazioni alla Cassa effettuate ai sensi dell'art. 6, comma 1, si intendono effettuate anche per conto del/i Compensatore/i in «give up» interessato/i.

4. La Cassa di compensazione e garanzia dà la conferma di cui all'art. 6, comma 2, al/ai Compensatore/i in give up ed alla controparte del/i Negoziatore/i in «give up», qualora non operi nella stessa qualità, nonché al suo aderente generale ove si applichi l'art. 7.

5. Per effetto della conferma di cui al comma 4, la Cassa assume nei confronti del/i Compensatore/i in «give up» la posizione contrattuale già propria della controparte del/i Negoziatore/i in give up che è/sono ad esso/i collegato/i, fermo quanto previsto, per detta controparte che non abbia operato in give up, dall'art. 6, comma 2, o — a seconda del caso — dall'art. 7, comma 5.

6. I contraenti originari, in conseguenza di quanto stabilito nel comma 5, sono liberati dalle reciproche obbligazioni assunte, fatto salvo nei confronti del Compensatore in give up quanto previsto nella seconda parte dell'art. 6, comma 3.

Art. 8.

Esercizio dell'opzione

1. L'«Opzione» può essere esercitata in ogni giorno lavorativo del Mercato fino alla «Data di scadenza» compresa; questo giorno coincide con l'«Ultimo giorno di contrattazione». Fermo quanto precede, i termini per l'esercizio della «Opzione» saranno quelli stabiliti dâlla Cassa di compensazione e garanzia nel proprio Regolamento.

2. L'opzione può essere esercitata, anche in più riprese, complessivamente fino alla quantità massima concordata di «Titoli nozionali» indicata nel «Contratto di opzione» ovvero per una quantità inferiore, ma non frazionaria. In caso di esercizio parziale dell'«Opzione», la restante quantità continua a rimanere soggetta ad «Opzione», anche per gli effetti dell'art. 9, comma 3.

3. Fatto salvo quanto previsto nell'art. 9, comma 4, l'«Opzione» non è rinunciabile prima della sua scadenza.

Art. 9.

Modalità di esercizio dell'opzione

1. In relazione a quanto previsto negli articoli 6 e 7, l'«Opzione» si eserciterà inviando apposita comunicazione alla Cassa di compensazione e garanzia, nei modi da questa indicati nel proprio «Regolamento».

2. La Cassa di compensazione e garanzia, una volta ricevuta la dichiarazione di esercizio dell'«Opzione» di cui al comma 1, eserciterà la corrispondente facoltà nei confronti di uno o più promittenti — che abbiano, in proprio o su conto terzi, una posizione aperta presso la Cassa per la stessa serie di «Contratto di opzione» — individuati secondo un sistema casuale precisato nel «Regolamento» della Cassa medesima, inviando a detti «Promittenti» ed ai «Promissari» comunicazione, attraverso il Sistema, entro il più breve tempo possibile. Per effetto dell'esercizio di tale facoltà il Promittente resta obbligato a dare esecuzione, nei confronti della Cassa, alle obbligazioni assunte riguardo al «Contratto di riferimento».

3. Nel caso in cui l'«Opzione» non sia stata esercitata o sia stata esercitata parzialmente entro l'ora delle «Date di scadenza» che verrà stabilita secondo quanto precisato nell'art. 8, comma 1, la Cassa di intenderà incaricata, salvo quanto indicato nel comma 4, di calcolare la convenienza dell'esercizio o no di tale opzione, anche per la parte eventualmente residua. Se tale calcolo porterà ad un risultato positivo per il «Promissario», la Cassa si comporterà come previsto nel comma 2.

4. Nel giorno corrispondente alla «Data di scadenza», fino all'ora entro la quale l'opzione può essere esercitata ai sensi dell'art. 8, comma 1, il Promissario, nei modi indicati dalla Cassa di compensazione e garanzia nel proprio Regolamento, può far pervenire alla Cassa stessa una comunicazione di rinuncia al procedimento di cui al comma 3.

Art. 10.

Effetti dell'esercizio dell'opzione

1. L'esercizio dell'opzione avrà effetto dal momento in cui la Cassa di compensazione e garanzia effettuerà la comunicazione a' «Promittente» ed al «Promissario» ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3.

2. Nel momento indicato al comma 1 si intenderà perfezionato il «Contratto di riferimento»; qualora detto momento cada durante l'o-

rario di negoziazione nel Mercato di tale specie di contratto le parti saranno libere di negoziare immediatamente detto contratto nel Mercato medesimo.

3. Della nuova posizione sul «Contratto di riferimento» si terrà conto a fine giornata nella determinazione dei relativi margini di variazione.

Art. 11.

Premio

1. Dell'ammontare del «Premio» la Cassa di compensazione e garanzia tiene conto — secondo quanto previsto nel proprio «Regolamento» — nella determinazione dei margini relativi alla giornata nella quale il «Contratto di opzione» è stato concluso.

2. Detto «Premio» viene pagato dal «Promissario» al «Promittente» alla «Data di scadenza» o al momento dell'esercizio anticipato dell'«opzione», secondo quanto stabilito nel Regolamento della Cassa di compensazione e garanzia.

3. La Cassa medesima calcola, altresì, l'importo del «Premio» unitamente alla determinazione del margine sul «Contratto di riferimento» relativo alla giornata nella quale questo si intende perfezionato.

Art. 12

Risoluzione per eccessiva onerosità

1. Il presente contratto ed i «Contratti di opzione» rientrano tra quelli per i quali non è ammessa la risoluzione per eccessiva onerosità, essendo ogni sopravvenuto onere proprio della natura del contratto e della sua alea normale.

Art. 13

Legge applicabile e foro competente

1. Il presente contratto normativo ed i «Contratti di opzione» sono interamente regolati dalla legge italiana, in particolare — e senza con ciò nulla escludere — per quanto riguarda la forma ed i requisiti di validità le obbligazioni che derivano dal contratto e la loro esecuzione.

2. Per ogni controversia riguardante i contratti di cui al comma 1 è competente il Foro di Roma.

ALLEGATO *B*

SCHEMA NEGOZIALE DEL CONTRATTO UNIFORME A TERMINE DEL FUTURE QUINQUENNALE CON CEDOLA 6% RELATIVO A BUONI POLIENNALI DEL TESORO ITALIANO, NEGOZIATO NEL MERCATO DISCIPLINATO CON DECRETO MINISTERIALE DEL TESORO 24 FEBBRAIO 1994

(modificato dal Comitato di gestione il 13 marzo 1997 ed approvato dal Ministro del tesoro il 25 marzo 1997)

Per effetto di quanto disposto dall'art. 15 del decreto del Ministro del tesoro 24 febbraio 1994 disciplinante il mercato telematico dei titoli di Stato e dei relativi contratti uniformi a termine e della sottoscrizione degli atti necessari per la partecipazione alle negoziazioni in detto mercato, il presente schema negoziale ha valore di contratto normativo, tra gli operatori ammessi al mercato stesso ed aderenti alla Cassa di compensazione e garanzia di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1, in ordine ai contratti futures conclusi nel mercato attraverso l'apposito sistema telematico di negoziazione (di seguito denominato: il Sistema).

Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente schema negoziale si intendono per:

a) «applicazione»: l'accettazione della «proposta», con l'indicazione della quantità di «titoli nozionali» accettati in acquisto o in vendita, trasmessa attraverso il sistema ed immediatamente da questo elaborata; l'applicazione contiene inoltre la specificazione di operare in proprio o per conto terzi;

b) "disposizioni sulla Cassa di compensazione e garanzia»: le disposizioni emanate d'intesa dalla Commissione nazionale per le società e la borsa e dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

c) «giorno di liquidazione»: il decimo giorno di calendario del «mese di consegna», o giorno lavorativo successivo, se festivo, coincidente con il quarto giorno lavorativo successivo all'ultimo giorno di contrattazione»;

d) «margini di variazione»: le somme di denaro da calcolare, per ogni giornata lavorativa del Mercato, sulla base dell'importo nominale del titolo nozionale e delle differenze percentuali di prezzo indicate nell'art. 5;

e) «mese di consegna»: il mese, indicato unitamente all'anno in apposita pagina descrittiva del prodotto finanziario e precisato nella «proposta» e nell'«applicazione», nel quale deve aver luogo l'esecuzione finale del contratto, in conformità alle scadenze contrattuali stabilite dal Comitato di gestione con riferimento ai mesi marzo-giugno-settembre-dicembre;

f) «prezzo di chiusura»: il valore del titolo nozionale riferito proporzionalmente a cento lire di valore nominale, giornalmente accertato dopo il termine di ogni sessione di contrattazione dalla Cassa di compensazione e garanzia secondo i criteri stabiliti nel proprio regolamento;

g) «il prezzo di negoziazione»: il prezzo, riferito proporzionalmente a cento lire di capitale nominale, al quale il singolo contratto è concluso attraverso l'incontro della «proposta» con l'«applicazione»;

h) «il prezzo di regolamento alla consegna»: il valore del titolo nozionale, riferito proporzionalmente a cento lire di valore nominale, accertato dal Comitato di gestione al termine dell'«ultimo giorno di contrattazione» del contratto, sulla base della media ponderata dei prezzi relativi ai contratti effettuati nel Mercato per un ammontare complessivo, negli ultimi 15 minuti di contrattazione, non inferiore a 50 titoli nozionali, ovvero, in mancanza, della media ponderata dei prezzi, nel mercato a pronti sottostante, nello stesso periodo di tempo, dei titoli compresi nel paniere;

i) «proposta»: l'offerta di acquisto o di vendita esposta attraverso il circuito telematico dai soggetti abilitati, con l'indicazione del mese ed anno di consegna, della quantità di titoli nozionali e del prezzo offerti: «il prezzo offerto può essere modificato, prima dell'incontro con un'applicazione, con variazioni minime pari a lire 0,01», all'atto di immissione della proposta l'operatore specifica se negozia in proprio o per conto terzi;

l) «Regolamento della Cassa di compensazione e garanzia»: il regolamento, deliberato dalla Cassa ed approvato dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia, di cui all'art. 3 delle «disposizioni sulla Cassa di compensazione e garanzia»;

m) «titolo nozionale»: una quantità di buoni del Tesoro italiano pari a 200 milioni di lire di valore nominale, con tasso d'interesse nominale annuo lordo del 6% e cedola semestrale, sul valore del quale «titolo» è stabilito l'importo dovuto per i valori mobiliari, di pari ammontare, da individuare e trasferire ai sensi degli articoli 6 e 7;

n) «ultimo giorno di contrattazione»: la sessione di contrattazione dell'ultimo giorno nel quale possono essere stipulati nel Mercato contratti che debbono essere interamente eseguiti il quarto giorno lavorativo successivo.

2. Le definizioni di cui al comma 1 costituiscono, per quanto occorra, elementi integrativi della parte dispositiva del presente contratto.

Art. 2.

Conclusione del contratto

1. La conclusione del contratto avviene attraverso l'impiego dei terminali di cui ogni operatore è tenuto a dotarsi e mediante l'incontro, secondo le modalità stabilite per il funzionamento del sistema, di una «proposta» e di un «ordine».

2. Il contratto si intende concluso nel momento in cui il Sistema visualizza sullo schermo l'avvenuto incontro di cui al comma 1.

Art. 3.

Oggetto del contratto

1. Il contratto ha per oggetto la compravendita a termine di una quantità concordata di «titoli nozionali», alle condizioni della «proposta» e dell'«applicazione» soddisfatto dal Sistema, nonché le obbligazioni di cui al comma 2.

2. Le parti contraenti rimangono reciprocamente impegnate alla corresponsione dei «margini di variazione» «e dei margini aggiuntivi» di cui all'art. 5, che sono a carico del venditore in caso di differenza positiva (aumento dei corsi) o, rispettivamente, del compratore in caso di differenza negativa (diminuzione dei corsi).

Art. 4.

Prezzo di negoziazione

1. Il prezzo indicato nella «proposta» e nell'«applicazione» si intende espresso in lire italiane ed è riferito a cento lire di valore nominale del «titolo nozionale».

Art. 5.

Margini di variazione

1. I «margini di variazione» che le parti contraenti sono tenute a corrispondere ai sensi dell'art. 3, comma 2, «ed i margini aggiuntivi, ove richiesti» sono determinati sulla base di quanto previsto dalle disposizioni e dal Regolamento della Cassa di compensazione e garanzia.

2. L'obbligazione relativa ai «margini» di cui all'art. 3, comma 2, rientra nelle posizioni contrattuali assunte dai soggetti indicati negli articoli 9, comma 2, e 10, comma 5.

Art. 6.

Esecuzione del contratto

1. Il contratto comporta un'esecuzione giornaliera, relativamente ai «margini di variazione», «un'esecuzione eventuale relativamente ai margini aggiuntivi che venissero richiesti» ed un'esecuzione finale per quanto riguarda il trasferimento dei titoli e del loro corrispettivo, salvi gli effetti della compensazione derivante dall'intervento della Cassa di compensazione e garanzia.

2. Ai sensi dell'art. 12, comma 4, «del decreto ministeriale del Tesoro 24 febbraio 1994», l'esecuzione finale del contratto avviene, con l'intervento della Cassa di compensazione e garanzia, presso la Stanza di compensazione dei valori mobiliari e secondo le modalità da questa stabilite. Le parti contraenti restano impegnate, qualora non aderiscano o non possano aderire direttamente alla Stanza di compensazione, a stipulare i necessari accordi con un aderente alla Stanza medesima, che sia operatore del mercato, per la puntuale esecuzione del contratto per il tramite di questi.

3. Le posizioni relative ai contratti disciplinati dal presente atto sono inserite nella procedura di liquidazione giornaliera della Stanza di compensazione il secondo giorno lavorativo successivo all'«ultimo giorno di contrattazione».

Art. 7.

Facoltà di scelta in ordine ai titoli da trasferire

1. Il venditore ha la facoltà di scegliere, per ciascun «titolo nozionale», la specie di buoni del Tesoro da trasferire entro un paniere costituito da buoni quinquennali del Tesoro italiano a tasso nominale fisso, con cedole semestrali, rimborsabili in un'unica soluzione alla scadenza, con vita residua, al «giorno di liquidazione», compresa tra i tre anni e sei mesi e i cinque anni e facenti parte di una emissione che abbia raggiunto un ammontare non inferiore a tremila miliardi di lire almeno dieci giorni lavorativi prima del «giorno di liquidazione».

2. La dichiarazione di scelta è comunicata alla Cassa di compensazione e garanzia, a mezzo fax o telex, entro tre ore dalla chiusura dell'«ultimo giorno di contrattazione». Nel caso in cui la dichiarazione di scelta non sia pervenuta entro detto termine, la scelta è effettuata dalla Cassa di compensazione e garanzia che vi provvede entro la stessa giornata, dandone comunicazione al venditore.

3. La Cassa di compensazione e garanzia provvede, entro il giorno lavorativo successivo all'«ultimo giorno di contrattazione», a dare notizia alle parti acquirenti della specie di titoli che riceveranno.

4. Il Comitato di gestione comunica al Mercato i titoli inseriti nel paniere di cui al comma 1 ed i relativi fattori di conversione.

Art. 8.

Corrispettivo dei titoli da ricevere

1. La Cassa di compensazione e garanzia comunica alle parti acquirenti «entro il termine di cui all'art. 7 comma 3» l'importo da versare il «giorno di liquidazione presso la stanza di compensazione.

2. L'importo di cui al comma 1 (importo dovuto: ID) è pari al «Prezzo di regolamento alla consegna» (PRC), rettificato dal Fattore di conversione (FC) dal «titolo nozionale» a ciascuna specie di buoni del Tesoro che saranno effettivamente trasferiti, aumentato degli interessi netti maturati (IMnet), al «giorno di liquidazione», su detti titoli, secondo le formule allegate quale parte integrante del presente contratto.

3. Rimangono definitivamente acquisiti a favore della parte venditrice gli interessi da questa percepiti successivamente alla conclusione del contratto e fino al «giorno di liquidazione» riguardo ai titoli che effettivamente formeranno oggetto di trasferimento attraverso la stanza di compensazione.

Art. 9.

Sistema di compensazione e garanzia

1. Il Sistema, contestualmente alla conclusione del contratto, comunica per conto dei contraenti alla Cassa di compensazione e garanzia, per mezzo del circuito telematico, le controparti, la posizione acquirente o venditrice da esse assunta, l'oggetto e le condizioni contrattuali.

2. La Cassa di compensazione e garanzia, attraverso il circuito telematico, conferma l'operazione al venditore e all'acquirente, assumendo con ciò nei confronti di ciascuno di essi la posizione contrattuale della rispettiva controparte, salvo quanto previsto nell'art. 10.

3. Per effetto dell'assunzione di cui al comma 2 e degli atti di adesione alla Cassa il venditore e l'acquirente rimangono vincolati verso la Cassa medesima, senza che siano necessari ulteriori adempimenti, per i rapporti derivanti dal contratto e sono in ogni caso liberati dalle reciproche obbligazioni assunte. Tuttavia i contraenti originari restano impegnati in proprio a non opporre alla Cassa alcuna eccezione relativa a vizi del contratto stipulato da cui possa discendere l'invalidità o l'inefficacia dello stesso, né quelle fondate su altri rapporti intrattenuti con la controparte. Ogni eccezione o contestazione al riguardo può essere fatta valere esclusivamente nei confronti dell'originaria controparte.

Art. 10.

Contratti conclusi da aderenti alla Cassa di compensazione e garanzia in forma indiretta

1. Le clausole contenute nel presente articolo si applicano, in deroga o ad integrazione di quanto previsto nell'art. 9, ai contratti conclusi nel Mercato quando uno o entrambi i contraenti aderiscano indirettamente alla Cassa di compensazione e garanzia.

2. Nei casi indicati nel comma 1 il sistema effettua le comunicazioni di cui all'art. 9, comma 1, anche a coloro che nei confronti dei contraenti operano, secondo l'ordinamento della Cassa di compensazione e garanzia, nella qualità di aderente generale.

3. Ai sensi di detto ordinamento e delle pattuizioni intercorse tra i soggetti di cui al comma 2, le comunicazioni alla Cassa di cui all'art. 9, comma 1, si intendono effettuate anche per conto degli aderenti generali interessati.

4. La Cassa di compensazione e garanzia dà la conferma di cui all'art. 9, comma 2, anche agli aderenti generali interessati, intendendosi la comunicazione all'operatore che aderisce indirettamente alla Cassa compiuta per conto dell'aderente generale al quale è collegato.

5. Per effetto della conferma di cui al comma 4 la Cassa assume nei confronti dell'aderente generale interessato la posizione contrattuale già propria della controparte originaria dell'aderente indiretto che è collegato a detto aderente generale e quest'ultimo assume nei confronti dell'aderente indiretto ad esso collegato la medesima posizione contrattuale assunta dalla Cassa di compensazione e garanzia nei propri confronti.

6. I contraenti originari, in conseguenza di quanto stabilito nel comma 5, sono liberati dalle reciproche obbligazioni assunte, restando impegnati, anche nei confronti degli aderenti generali a cui sono collegati, nei termini precisati nella seconda parte del comma 3 dell'art. 9.

Art. 10-*bis*.

Contratti conclusi in regime di give up

1. Le clausole del presente articolo si applicano, in deroga o ad integrazione di quanto previsto negli articoli 9 e 10, ai contratti conclusi nel Mercato nei casi in cui uno o entrambi i contraenti operino applicando la procedura di «give up».

2. Le comunicazioni di cui all'art. 9, comma 1, sono effettuate dal Sistema anche a coloro che nei confronti del/i contraente/i operano nella qualità di Compensatore in «give-up», fermo quanto previsto nell'art. 10, comma 2, ove ne ricorrano le condizioni.

3. Le comunicazioni alla cassa effettuate ai sensi dell'art. 9, comma 1, si intendono effettuate anche per conto del/i Compensatore/i in «give-up» interessato/i.

4. La Cassa di compensazione e garanzia dà la conferma di cui all'art. 9, comma 2, al/ai Compensatore/i in «give-up» ed alla controparte del/i Negoziatore/i in «give-up», qualora non operi nella stessa qualità, nonché al suo aderente generale ove si applichi l'art. 10.

5. Per effetto della conferma di cui al comma 4, la Cassa assume nei confronti del/i Compensatore/i in «give-up» la posizione contrattuale già propria della controparte del/i Negoziatore/i in «give-up» che è/sono ad esso/i collegato/i, fermo quanto previsto, per detta controparte che non abbia operato in «give-up», dall'art. 9, comma 2, o — a seconda del caso — dall'art. 10, comma 5.

6. I contraenti originari, in conseguenza di quanto stabilito nel comma 5, sono liberati dalle reciproche obbligazioni assunte, fatto salvo nei confronti del Compensatore in «give-up» quanto previsto nella seconda parte dell'art. 9, comma 3.

Art. 11.

Risoluzione per eccessiva onerosità

1. Il presente contratto ed i contratti futures conclusi attraverso il sistema rientrano tra quelli per i quali non è ammessa la risoluzione per eccessiva onerosità, essendo ogni sopravvenuto onere proprio della natura del contratto e della sua alea normale.

Art. 12.

Legge applicabile e Foro competente

1. Il presente contratto ed i contratti futures conclusi attraverso il Sistema sono interamente regolati dalla legge italiana, in particolare — e senza con ciò nulla escludere — per quanto riguarda la forma ed i requisiti di validità, le obbligazioni che ne derivano e la loro esecuzione.

2. Per ogni controversia riguardante i contratti di cui al comma 1 e competente il Foro di Roma.

Allegato

Formula per la determinazione dell'importo dovuto (ID)

$$ID = (PRC \times FC2.000.000) + IMnet$$

Formula per la determinazione del Fattore di conversione (FC)

$$FC = \frac{1}{y/182,5} \times \left[\frac{C}{2} + \frac{C}{0,06} \times \left(1 - \frac{1}{m}\right) + \frac{100}{m}\right] \cdot C \times \frac{180 - z + 1}{360}$$

(1,03) (1,03) (1,03)

dove:

FC = fattore di conversione relativo a 1 lire di capitale nominale, arrotondato alla sesta cifra decimale;

C = cedola nominale annua lorda, relativa a 100 lire di capitale nominale, del titolo da trasferire;

y = numero dei giorni — calcolato in base all'anno solare — compresi tra il «giorno di liquidazione» (incluso) ed il giorno di messa in pagamento della cedola in corso di maturazione (escluso) relativa al titolo da trasferire;

m = numero delle cedole semestrali residue, dopo il pagamento di quella in corso di maturazione, del titolo da trasferire;

z = numero dei giorni — calcolato in base ad un anno di 360 giorni — intercorrenti tra il «giorno di liquidazione» (incluso) ed il giorno di messa in pagamento della cedola in corso di maturazione (escluso) al titolo da trasferire.

Formula per il calcolo degli interessi netti maturati (IMnet)

$$IMnet = 2.000.000 \times C \times 1\ (1 - 0.1250) \times \frac{z+1}{360}$$

dove:

C = cedola nominale annua lorda, relativa a 100 lire di capitale nominale del titolo da trasferire;

z = numero dei giorni — calcolato in base ad un anno di 360 giorni — intercorrenti tra la data iniziale di computo (inclusa) per la cedola in corso di maturazione ed il «giorno di liquidazione» (escluso).

La cifra 0,1250 rappresenta l'aliquota della ritenuta fiscale alla fonte (12,50%). Qualora l'aliquota fosse modificata detta cifra sarà variata corrispondentemente. Attualmente detta aliquota è pari a 0.

ALLEGATO C

SCHEMA NEGOZIALE DEL CONTRATTO UNIFORME A TERMINE DEL FUTURE DECENNALE CON CEDOLA 6% RELATIVO A BUONI POLIENNALI DEL TESORO ITALIANO, NEGOZIATO NEL MERCATO DISCIPLINATO CON DECRETO MINISTERIALE TESORO 24 FEBBRAIO 1994

(predisposto dal Comitato di gestione il 13 marzo 1997 ed approvato dal Ministro del Tesoro il 25 marzo 1997)

Per effetto di quanto disposto dall'art. 15, del decreto del Ministro del Tesoro 24 febbraio 1994 disciplinante il mercato telematico dei titoli di Stato e dei relativi contratti uniformi a termine e della sottoscrizione degli atti necessari per la partecipazione alle negoziazioni in detto mercato, il presente schema negoziale ha valore di contratto normativo, tra gli operatori ammessi al mercato stesso ed aderenti alla Cassa di compensazione e garanzia di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1, in ordine ai contratti futures conclusi nel mercato attraverso l'apposito sistema telematico di negoziazione (di seguito denominato: il Sistema).

Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente schema negoziale si intendono per:

a) «applicazione»: l'accettazione della «proposta», con l'indicazione della quantità di «titoli nozionali» accettati in acquisto o in vendita, trasmessa attraverso il sistema ed immediatamente da questo elaborata; l'applicazione contiene inoltre la specificazione di operare in proprio o per conto terzi:

b) «disposizioni sulla Cassa di compensazione e garanzia»: le disposizioni emanate d'intesa dalla Commissione nazionale per le società e la borsa e dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

c) «giorno di liquidazione»: il decimo giorno di calendario del «mese di consegna», o giorno lavorativo successivo, se festivo, coincidente con il quarto giorno lavorativo successivo all'«ultimo giorno di contrattazione»;

d) «margini di variazione»: le somme di denaro da calcolare, per ogni giornata lavorativa del Mercato, sulla base dell'importo nominale del titolo nozionale e delle differenze percentuali di prezzo indicate nell'art. 5;

e) «mese di consegna»: il mese, indicato unitamente all'anno in apposita pagina descrittiva del prodotto finanziario e precisato nella «proposta» e nell'«applicazione», nel quale deve aver luogo l'esecuzione finale del contratto, in conformità alle scadenze contrattuali stabilite dal Comitato di gestione con riferimento ai mesi Marzo-Giugno-Settembre-Dicembre;

f) «prezzo di chiusura»: il valore del titolo nozionale riferito proporzionalmente a cento lire di valore nominale, giornalmente accertato dopo il termine di ogni sessione di contrattazione dalla Cassa di compensazione e garanzia secondo i criteri stabiliti nel proprio regolamento;

g) «il prezzo di negoziazione»: il prezzo, riferito proporzionalmente a cento lire di capitale nominale, al quale il singolo contratto è concluso attraverso l'incontro della «proposta» con l'«applicazione»;

h) «il prezzo di regolamento alla consegna»: il valore del titolo nozionale, riferito proporzionalmente a cento lire di valore nominale, accertato dal Comitato di gestione al termine dell'«ultimo giorno di contrattazione» del contratto, sulla base della media ponderata dei prezzi relativi ai contratti effettuati nel Mercato per un ammontare complessivo, negli ultimi 15 minuti di contrattazione, non inferiore a 50 titoli nozionali, ovvero, in mancanza, della media ponderata dei prezzi, nel mercato a pronti sottostante, nello stesso periodo di tempo, dei titoli compresi nel paniere;

i) «proposta»: l'offerta di acquisto o di vendita esposta attraverso il circuito telematico dai soggetti abilitati, con l'indicazione del mese ed anno di consegna, della quantità di titoli nozionali e del prezzo offerti: «il prezzo offerto puo' essere modificato, prima dell'incontro con un'applicazione, con variazioni minime pari a lire 0,01», all'atto di immissione della proposta l'operatore specifica se negozia in proprio o per conto terzi;

l) «Regolamento della Cassa di compensazione e garanzia»: il regolamento, deliberato dalla Cassa ed approvato dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia, di cui all'art. 3 delle «disposizioni sulla Cassa di compensazione e garanzia»;

m) «titolo nozionale»: una quantità di buoni del Tesoro italiano pari a 200 milioni di lire di valore nominale, con tasso d'interesse nominale annuo lordo del 6% e cedola semestrale, sul valore del quale «titolo» è stabilito l'importo dovuto per i valori mobiliari, di pari ammontare, da individuare e trasferire ai sensi degli articoli 6 e 7;

n) «ultimo giorno di contrattazione»: la sessione di contrattazione dell'ultimo giorno nel quale possono essere stipulati nel Mercato contratti che debbono essere interamente eseguiti il quarto giorno lavorativo successivo.

2. Le definizioni di cui al comma 1 costituiscono, per quanto occorra, elementi integrativi della parte dispositiva del presente contratto.

Art. 2.

Conclusione del contratto

1. La conclusione del contratto avviene attraverso l'impiego dei terminali di cui ogni operatore è tenuto a dotarsi e mediante l'incontro, secondo le modalità stabilite per il funzionamento del Sistema, di una «proposta» e di un «ordine».

2. Il contratto si intende concluso nel momento in cui il Sistema visualizza sullo schermo l'avvenuto incontro di cui al comma 1.

Art. 3.

Oggetto del contratto

1. Il contratto ha per oggetto la compravendita a termine di una quantità concordata di «titoli nozionali», alle condizioni della «proposta» e dell'«applicazione» soddisfatto dal Sistema, nonché le obbligazioni di cui al comma 2.

2. Le parti contraenti rimangono reciprocamente impegnate alla corresponsione dei «margini di variazione» «e dei margini aggiuntivi» di cui all'art. 5, che sono a carico del venditore in caso di differenza positiva (aumento dei corsi) o, rispettivamente, del compratore in caso di differenza negativa (diminuzione dei corsi).

Art. 4.

Prezzo di negoziazione

1. Il prezzo indicato nella «proposta» e nell'«applicazione» si intende espresso in lire italiane ed è riferito a cento lire di valore nominale del «titolo nozionale».

Art. 5.

Margini di variazione

1. I «margini di variazione» che le parti contraenti sono tenute a corrispondere ai sensi dell'art. 3, comma 2, «ed i margini aggiuntivi, ove richiesti» sono determinati sulla base di quanto previsto dalle disposizioni e dal Regolamento della Cassa di compensazione e garanzia.

2. L'obbligazione relativa ai «margini» di cui all'art. 3, comma 2, rientra nelle posizioni contrattuali assunte dai soggetti indicati negli articoli 9, comma 2, e 10, comma 5.

Art. 6.

Esecuzione del contratto

1. Il contratto comporta un'esecuzione giornaliera, relativamente ai «margini di variazione», «un'esecuzione eventuale relativamente ai margini aggiuntivi che venissero richiesti» ed un'esecuzione finale per quanto riguarda il trasferimento dei titoli e del loro corrispettivo, salvi gli effetti della compensazione derivante dall'intervento della Cassa di compensazione e garanzia.

2. Ai sensi dell'art. 12, comma 4, «del decreto ministeriale Tesoro 24 febbraio 1994», l'esecuzione finale del contratto avviene, con l'intervento della Cassa di compensazione e garanzia, presso la Stanza di compensazione dei valori mobiliari e secondo le modalità da questa stabilite. Le parti contraenti restano impegnate, qualora non aderiscano o non possano aderire direttamente alla Stanza di compensazione, a stipulare i necessari accordi con un aderente alla Stanza medesima, che sia operatore del Mercato, per la puntuale esecuzione del contratto per il tramite di questi.

3. Le posizioni relative ai contratti disciplinati dal presente atto sono inserite nella procedura di liquidazione giornaliera della Stanza di compensazione il secondo giorno lavorativo successivo all'«ultimo giorno di contrattazione».

Art. 7.

Facoltà di scelta in ordine ai titoli da trasferire

1. Il venditore ha la facoltà di scegliere, per ciascun «titolo nozionale», la specie di buoni del Tesoro da trasferire entro un paniere costituito da buoni del Tesoro italiano a tasso nominale fisso, con cedole semestrali, rimborsabili in un'unica soluzione alla sca-

denza, con vita residua, al «giorno di liquidazione» compresa tra gli otto ed i dieci anni e facenti parte di una emissione che abbia raggiunto un ammontare non inferiore a tremila miliardi di lire almeno dieci giorni lavorativi prima del «giorno di liquidazione».

2. La dichiarazione di scelta è comunicata alla Cassa di compensazione e garanzia, a mezzo fax o telex, entro tre ore dalla chiusura dell'«ultimo giorno di contrattazione». Nel caso in cui la dichiarazione di scelta non sia pervenuta entro detto termine, la scelta è effettuata dalla Cassa di compensazione e garanzia che vi provvede entro la stessa giornata, dandone comunicazione al venditore.

La Cassa di compensazione e garanzia provvede, entro il giorno lavorativo successivo all'«ultimo giorno di contrattazione», a dare notizia alle parti acquirenti della specie di titoli che riceveranno.

4. Il Comitato di gestione comunica al Mercato i titoli inseriti nel paniere di cui al comma 1 ed i relativi fattori di conversione.

Art. 8.

Corrispettivo dei titoli da ricevere

1. La Cassa di compensazione e garanzia comunica alle parti acquirenti «entro il termine di cui all'art. 7, comma 3» l'importo da versare il «giorno di liquidazione presso la stanza di compensazione.

2. L'importo di cui al comma 1 (importo dovuto: ID) è pari al «Prezzo di regolamento alla consegna» (PRC), rettificato dal Fattore di conversione (FC) dal «titolo nozionale» a ciascuna specie di buoni del Tesoro che saranno effettivamente trasferiti, aumentato degli interessi netti maturati (IMnet), al «giorno di liquidazione», su detti titoli, secondo le formule allegate quale parte integrante del presente contratto.

3. Rimangono definitivamente acquisiti a favore della parte venditrice gli interessi da questa percepiti successivamente alla conclusione del contratto e fino al «giorno di liquidazione» riguardo ai titoli che effettivamente formeranno oggetto di trasferimento attraverso la Stanza di compensazione.

Art. 9.

Sistema di compensazione e garanzia

1. Il Sistema, contestualmente alla conclusione del contratto, comunica per conto dei contraenti alla Cassa di compensazione e garanzia, per mezzo del circuito telematico, le controparti, la posizione acquirente o venditrice da esse assunta, l'oggetto e le condizioni contrattuali.

2. La Cassa di compensazione e garanzia, attraverso il circuito telematico, conferma l'operazione al venditore e all'acquirente, assumendo con ciò nei confronti di ciascuno di essi la posizione contrattuale della rispettiva controparte, salvo quanto previsto nell'art. 10.

3. Per effetto dell'assunzione di cui al comma 2 e degli atti di adesione alla Cassa il venditore e l'acquirente rimangono vincolati verso la Cassa medesima, senza che siano necessari ulteriori adempimenti, per i rapporti derivanti dal contratto e sono in ogni caso liberati dalle reciproche obbligazioni assunte. Tuttavia i contraenti originari restano impegnati in proprio a non opporre alla Cassa alcuna eccezione relativa a vizi del contratto stipulato da cui possa discendere l'invalidità o l'inefficacia dello stesso, né quelle fondate su altri rapporti intrattenuti con la controparte. Ogni eccezione o contestazione al riguardo può essere fatta valere esclusivamente nei confronti dell'originaria controparte.

Art. 10.

Contratti conclusi da aderenti alla Cassa di compensazione e garanzia in forma indiretta

1. Le clausole contenute nel presente articolo si applicano, in deroga o ad integrazione di quanto previsto nell'art. 9, ai contratti conclusi nel Mercato quando uno o entrambi i contraenti aderiscano indirettamente alla Cassa di compensazione e garanzia.

2. Nei casi indicati nel comma 1 il Sistema effettua le comunicazioni di cui all'art. 9, comma 1, anche a coloro che nei confronti dei contraenti operano, secondo l'ordinamento della Cassa di compensazione e garanzia, nella qualità di aderente generale.

3. Ai sensi di detto ordinamento e delle pattuizioni intercorse tra i soggetti di cui al comma 2, le comunicazioni alla Cassa di cui all'art. 9, comma 1, si intendono effettuate anche per conto degli aderenti generali interessati.

4. La Cassa di compensazione e garanzia dà la conferma di cui all'art. 9, comma 2, anche agli aderenti generali interessati, intendendosi la comunicazione all'operatore che aderisce indirettamente alla Cassa compiuta per conto dell'aderente generale al quale è collegato.

5. Per effetto della conferma di cui al comma 4 la Cassa assume nei confronti dell'aderente generale interessato la posizione contrattuale già propria della controparte originaria dell'aderente indiretto che è collegato a detto aderente generale e quest'ultimo assume nei confronti dell'aderente indiretto ad esso collegato la medesima posizione contrattuale assunta dalla Cassa di compensazione e garanzia nei propri confronti.

6. I contraenti originari, in conseguenza di quanto stabilito nel comma 5, sono liberati dalle reciproche obbligazioni assunte, restando impegnati, anche nei confronti degli aderenti generali a cui sono collegati, nei termini precisati nella seconda parte del comma 3 dell'art. 9.

Art. 10-*bis*.

Contratti conclusi in regime di give up

1. Le clausole del presente articolo si applicano, in deroga o ad integrazione di quanto previsto negli articoli 9 e 10, ai contratti conclusi nel Mercato nei casi in cui uno o entrambi i contraenti operino applicando la procedura di «give up».

2. Le comunicazioni di cui all'art. 9, comma 1, sono effettuate dal Sistema anche a coloro che nei confronti del/i contraente/i operano nella qualità di Compensatore in «give-up», fermo quanto previsto nell'art. 10, comma 2, ove ne ricorrano le condizioni.

3. Le comunicazioni alla Cassa effettuate ai sensi dell'art. 9, comma 1, si intendono effettuate anche per conto del/i Compensatore/i in «give-up» interessato/i.

4. La Cassa di compensazione e garanzia dà la conferma di cui all'art. 9, comma 2, al/ai Compensatore/i in «give-up» ed alla controparte del/i Negoziatore/i in «give-up», qualora non operi nella stessa qualità, nonché al suo aderente generale ove si applichi l'art. 10.

5. Per effetto della conferma di cui al comma 4, la Cassa assume nei confronti del/i Compensatore/i in «give up» la posizione contrattuale già propria della controparte del/i Negoziatore/i in «give up» che è/sono ad esso/i collegato/i, fermo quanto previsto, per detta controparte che non abbia operato in «give up», dall'art. 9, comma 2, o — a seconda del caso — dall'art. 10 comma 5.

6. I contraenti originari, in conseguenza di quanto stabilito nel comma 5, sono liberati dalle reciproche obbligazioni assunte, fatto salvo nei confronti del Compensatore in «give up» quanto previsto nella seconda parte dell'art. 9, comma 3.

Art. 11.

Risoluzione per eccessiva onerosità

1. Il presente contratto ed i contratti futures conclusi attraverso il sistema rientrano tra quelli per i quali non è ammessa la risoluzione per eccessiva onerosità, essendo ogni sopravvenuto onere proprio della natura del contratto e della sua alea normale.

Art. 12.

Legge applicabile e Foro competente

1. Il presente contratto ed i contratti futures conclusi attraverso il Sistema sono interamente regolati dalla legge italiana, in particolare — e senza con ciò nulla escludere — per quanto riguarda la forma ed i requisiti di validità, le obbligazioni che ne derivano e la loro esecuzione.

2. Per ogni controversia riguardante i contratti di cui al comma 1 è competente il Foro di Roma.

Allegato

Formula per la determinazione dell'importo dovuto (ID)

$$ID = (PRC \times FC \times 2.000.000) + IMnet$$

Formula per la determinazione del Fattore di conversione (FC)

$$FC = \frac{1}{y/182,5} \times \left[\frac{C}{2} + \frac{C}{0,06} \times \left(1 - \frac{1}{m}\right) + \frac{100}{m}\right] - C \times \frac{180 - z + 1}{360}$$

(1,03) (1,03) (1,03)

dove:

FC = fattore di conversione relativo a 1 lire di capitale nominale, arrotondato alla sesta cifra decimale;

C = cedola nominale annua lorda, relativa a 100 lire di capitale nominale, del titolo da trasferire;

y = numero dei giorni — calcolato in base all'anno solare — compresi tra il «giorno di liquidazione» (incluso) ed il giorno di messa in pagamento della cedola in corso di maturazione (escluso) relativa al titolo da trasferire;

m = numero delle cedole semestrali residue, dopo il pagamento di quella in corso di maturazione, del titolo da trasferire;

z = numero dei giorni — calcolato in base ad un anno di trecentosessanta giorni — intercorrenti tra il «giorno di liquidazione» (incluso) ed il giorno di messa in pagamento della cedola in corso di maturazione (escluso) al titolo da trasferire.

Formula per il calcolo degli interessi netti maturati (IMnet)

$$IMnet = 2.000.000 \times C \times 1\ (1 - 0,1250) \times \frac{z+1}{360}$$

dove:

C = cedola nominale annua lorda, relativa a 100 lire di capitale nominale del titolo da trasferire;

z = numero dei giorni — calcolato in base ad un anno di trecentosessanta giorni — intercorrenti tra la data iniziale di computo (inclusa) per la cedola in corso di maturazione ed il «giorno di liquidazione» (escluso).

La cifra 0,1250 rappresenta l'aliquota della ritenuta fiscale alla fonte (12,50%). Qualora l'aliquota fosse modificata detta cifra sarà variata corrispondentemente. Attualmente detta aliquota è pari a 0.

97A2454

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 30 dicembre 1996.

Impegno per l'esercizio 1996, in conto residui 1995, della somma complessiva di L. 3.612.098.945 a favore del capo X, capitolo 3759, entrate bilancio dello Stato, ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64.

IL DIRETTORE GENERALE DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante: «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla predetta legge n. 64/1986;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante: «Trasferimento delle competenze del soppresso Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488»;

Vista la legge di bilancio del 28 dicembre 1995, n. 551, per il 1996;

Visto l'art. 4 del decreto-legge n. 548 del 23 ottobre 1996, convertito nella legge n. 641/1996, il quale precisa che «Le somme non utilizzate alla chiusura dell'esercizio finanziario, a partire dal 1995, devono essere versate in entrata al Bilancio statale per essere riassegnate al Fondo dell'art. 19 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge n. 104/1995»;

Considerato che sul capitolo 7092 del Ministero del bilancio e della programmazione economica risulta un residuo in conto 1995 di L. 3.612.098.945;

Ritenuto di dover impegnare la somma di lire 3.612.098.945 a favore del Ministero del tesoro, capo X, capitolo 3759, delle entrate del bilancio dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

È impegnata la somma complessiva di lire 3.612.098.945 in conto residui 1995 a favore del Ministero del tesoro, capo X, capitolo 3759, per le finalità di cui alle premesse.

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7092 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1996, in conto residui 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1996

Il direttore generale: BITETTI

97A2450

DECRETO 18 febbraio 1997.

Impegno della somma complessiva di L. 448.590.400 a favore delle regioni a statuto speciale, per il 1997, a titolo di annualità o parziali annualità del limite d'impegno di cui alla legge n. 403/1977.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, istitutivo del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge n. 403/1977, che reca un limite d'impegno, per l'esercizio 1977, di lire 30 miliardi, per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario;

Vista la delibera CIPE dell'11 ottobre 1977 con la quale, fra l'altro, viene ripartita fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la somma di lire 30 miliardi a titolo di prima annualità 1977 del sopracitato limite d'impegno, ex art. 2 della legge n. 403/1977;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1996, n. 664, per l'esercizio 1997;

Visto l'art. 8, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, il quale consente di impegnare le annualità relative ai limiti di impegno;

Visto l'art. 3, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il quale dispone la cessazione dei finanziamenti in favore delle regioni a statuto ordinario previsti dalle disposizoni della tabella *B* allegata alla citata legge;

Ritenuto, al momento, di dover impegnare, per il 1997, le annualità, o parziali annualità, spettanti alle regioni a statuto speciale interessate che hanno comunicato le certificazioni attestanti l'attivazione, da parte degli operatori agricoli, dei mutui di miglioramento fondiario, ai fini della concessione del concorso nel pagamento degli interessi, previsto dal richiamato art. 2 della legge n. 403/1977;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 488.590.400 è impegnata, per il 1997, a titolo di annualità o parziali annualità del limite d'impegno di cui all'art. 2 della legge n. 403/1977, come di seguito indicato:

Regioni e province autonome	Importi (in lire)
	—
Valle d'Aosta	83.590.400
Friuli-Venezia Giulia	405.000.000
Totale ...	488.590.400

Art. 2.

È autorizzato il versamento, a favore delle regioni a statuto speciale interessate, della somma di cui al precedente art. 1 del presente decreto, secondo gli importi a fianco di ciascuna indicati.

Art. 3.

L'onere di L. 488.590.400 graverà sul capitolo 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 1997

Il direttore generale: BITETTI

97A2451

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 ottobre 1995.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Venezia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, del 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, del 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, del 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, del 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione delle nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

1. Il servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamente alla conservatoria dei registri immobiliari di Venezia, entreranno in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 9 ottobre 1995

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
MANCUSO

97A2455

DECRETO 26 marzo 1996.

Entrata in funzione del nuovo servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Siracusa.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985, relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione delle nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che per le conservztorie dei registri immobiliari già meccanizzate al 31 dicembre 1994 la nuova meccanizzazione e le relative nuove procedure sono attivate, per ciascun ufficio, alla data stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che la conservatoria dei registri immobiliari di Siracusa, già meccanizzata al 31 dicembre 1994, deve sostituire l'attuale automazione con la nuova approvata con il citato decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Il nuovo servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamente

alla conservatoria dei registri immobiliari di Siracusa, entrano in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 26 marzo 1996

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
CAIANIELLO

97A2456

DECRETO 19 marzo 1997.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236, dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopracitati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 10 dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Napoli ha segnalato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Napoli nel periodo dal 20 dicembre 1996 al 2 gennaio 1997 a causa del divieto di accesso all'ufficio da viale Kennedy n. 5 disposto dai vigili del fuoco per motivi di sicurezza e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I.;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse viene accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Napoli nel periodo dal 20 dicembre 1996 al 2 gennaio 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 1997

Il direttore generale: RODANO

97A2457

DECRETO 20 marzo 1997.

Modificazione del contenuto del condensato di una marca di sigarette estere di produzione nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990 e 16 luglio 1991, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622/CEE;

Visto il decreto ministeriale del 15 ottobre 1991 concernente il rinnovo dell'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio di tutti i prodotti del tabacco commercializzati sul mercato italiano, previa verifica dell'adeguamento alle prescrizioni stabilite dai citati decreti;

Visto il decreto ministeriale del 16 febbraio 1996 concernente i contenuti dichiarati di condensato e nicotina delle marche di sigarette commercializzate al 1° gennaio 1996;

Vista l'istanza con la quale la ditta Fabriques de Tabac Reunies S.A. - Neuchatel, chiede di modificare il contenuto dichiarato di condensato indicato nel predetto decreto ministeriale del 16 febbraio 1996 per le sigarette fabbricate su licenza «Diana K.S. Filter» (astuccio e cartoccio);

Visto l'esito delle analisi all'uopo effettuate e salvo ulteriori accertamenti sulle quantità che verranno effettivamente commercializzate;

Decreta:

Art. 1.

Il contenuto di condensato per la marca di sigarette appresso indicata è così modificato:

Marca	mg/sigaretta condensato da	mg/sigaretta condensato a
Diana K.S. Filter (astuccio e cartoccio)	14,0	13,0

Art. 2.

Ad esaurimento delle scorte, le unità di condizionamento delle suindicate sigarette «Diana K.S. Filter (astuccio e cartoccio)», in carico agli organi dell'Amministrazione, saranno sostituite dai prodotti, come sopra modificati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 1997

p. *Il direttore generale:* VERNUCCIO

97A2517

DECRETO 20 marzo 1997.

Modificazione del contenuto del condensato di una marca di sigarette di provenienza CEE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990 e 16 luglio 1991, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622/CEE;

Visto il decreto ministeriale del 15 ottobre 1991 concernente il rinnovo dell'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio di tutti i prodotti del tabacco commercializzati sul mercato italiano, previa verifica dell'adeguamento alle prescrizioni stabilite dai citati decreti;

Visto il decreto ministeriale del 16 febbraio 1996 concernente i contenuti dichiarati di condensato e nicotina delle marche di sigarette commercializzate al 1° gennaio 1996;

Vista l'istanza con la quale la ditta House of Prince ha chiesto di modificare il contenuto dichiarato di condensato indicato nel predetto decreto ministeriale del 16 febbraio 1996 per le sigarette di provenienza estera «Prince KSF»;

Visto l'esito delle analisi all'uopo effettuate sui campioni presentati e salvo ulteriori accertamenti sulle quantità che verranno effettivamente importate;

Decreta:

Art. 1.

I contenuti di nicotina e condensato per la marca di sigarette appresso indicata sono così modificati:

Marca	mg/sigaretta nicotina/condensato da		mg/sigaretta nicotina/condensato a	
Prince KSF	1,3	15,0	1,2	13,0

Art. 2.

Ad esaurimento delle scorte, le unità di condizionamento delle suindicate sigarette «Prince KSF», in carico agli organi dell'Amministrazione, saranno sostituite dai prodotti, come sopra modificati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 1997

p. *Il direttore generale:* VERNUCCIO

97A2518

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 19 marzo 1997.

Sospensione di autorizzazione del presidio medico chirurgico «Benz Cloride».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI DIREZIONE DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il testo delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 6, lettera *c)*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto dirigenziale 3 febbraio 1996 con il quale viene delegata al dirigente la trattazione delle revoche, sospensioni e sequestri;

Visto il decreto datato 22 novembre 1983 con il quale questo Ministero ha autorizzato la ditta Cofarm S.r.l. a porre in vendita il presidio medico chiurgico denominato «Benz Cloride» con il numero di registrazione 12.507.

Viste le comunicazioni del Comando carabinieri per la Sanità, N.A.S. di Parma datate 28 gennaio 1997 e 13 febbraio 1997 e del N.A.S. di Roma datata 18 febbraio 1997 relative al presidio medico chirurgico sopra specificato;

Vista la nota della società Cofarm S.r.l. datata 14 marzo 1997;

Ritenuto di dover procedere alla richiesta di parere del Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

È sospesa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1986, con decorrenza immediata, l'autorizzazione del presidio medico chirurgico «Benz Cloride», registrazione n. 12.507, della ditta Cofarm S.r.l., in attesa del parere del Consiglio superiore di sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta titolare della registrazione.

Roma, 19 marzo 1997

Il dirigente: DELLA GATTA

97A2447

DECRETO 19 marzo 1997.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della attività professionale di vigilatrice di infanzia.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Kinderkrankenschwester» conseguito in Germania dalla sig.ra Winkler Kerstin;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «vigilatrice d'infanzia» che si consegue in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 14 del sopracitato decreto legislativo espresso nella seduta del 20 febbraio 1997;

Decreta:

Il titolo di studio, diploma di «Kinderkrankenschwester» conseguito in Germania in data 14 ottobre 1992 dalla sig.ra Winkler Kerstin, nata a Witten (Germania) il 2 gennaio 1970, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della attività professionale di «vigilatrice d'infanzia», ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 1997

Il dirigente generale: D'ARI

97A2448

DECRETO 19 marzo 1997.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo assimilabile a quello di ottico.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Meisteroptiker» conseguito in Austria dall sig. Zublasing Egon, cittadino italiano;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «ottico» che si consegue in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 14 del sopracitato decreto legislativo espresso nella seduta del 13 febbraio 1996;

Decreta:

Il titolo di studio, diploma di «Meisteroptiker» conseguito in Austria in data 11 giugno 1979 dal sig. Zublasing Egon nato a San Paolo d'Appiano (Italia) in data 8 febbraio 1959, è riconosciuto quale titolo assimilabile a quello di «ottico», ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 1997

Il dirigente generale: D'ARI

97A2449

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 17 marzo 1997.

Determinazione dello schema tipo di bilancio per le società, le aziende e gli enti che hanno per oggetto la produzione e/o la distribuzione di energia elettrica.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il proprio decreto 11 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale, del 23 luglio 1996, n. 171, con il quale è stato determinato lo schema tipo di bilancio per le società, le aziende e gli enti che hanno per oggetto la produzione e/o la distribuzione di energia elettrica;

Visto in particolare l'art. 1, comma 2, che prescrive di adottare con decorrenza dall'esercizio 1996, quale modello di bilancio tipo, quello predisposto con le integrazioni descritte nell'allegato del decreto stesso;

Considerate le notevoli difficoltà segnalate dai soggetti interessati per la necessaria classificazione della propria contabilità da attuare in tempi ritenuti troppo brevi;

Considerata l'opportunità di prorogare di un anno la decorrenza di cui al citato art. 1, punto 2;

Considerata, altresì, la necessità di fare salva la facoltà concessa all'art. 1, punto 4, dello stesso proprio decreto 11 luglio 1996;

Considerata infine l'opportunità di riconoscere alle imprese esercenti l'attività elettrica la facoltà di inserire le integrazioni previste dall'allegato del sopracitato decreto, anziché nelle corrispondenti voci dello stato patrimoniale e del conto economico, in un separato prospetto ai fini di una evidenziazione di tali elementi conoscitivi, lasciando nel contempo ai documenti di bilancio l'essenzialità prevista dagli articoli del codice civile;

Decreta:

Articolo unico

1. La presentazione del bilancio redatto in conformità delle disposizioni recate dal decreto datato 11 luglio 1996 decorre dall'esercizio 1997.

2. È fatta salva la facoltà cocessa alle imprese, in caso di mancata, tardiva o difforme presentazione del bilancio relativo al 1995 nonché al 1996, di ottemperare al disposto di cui agli articoli 4 e 5 della legge numero 191/1958, utilizzando il modello di bilancio approvato con decreto 11 luglio 1996.

3. È facoltà delle imprese, per una maggiore evidenziazione delle voci relative all'attività elettrica, fermo restando la struttura, la composizione, nonché la classificazione delle voci dello stato patrimoniale e del conto economico e della nota integrativa, di cui ai vigenti

articoli 2424, 2425 e 2427 del codice civile, riportare le integrazioni descritte nell'allegato al decreto ministeriale dell'11 luglio 1996 in separato prospetto da allegare alla «Nota integrativa» certificata unitamente al bilancio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 1997

Il Ministro: BERSANI

97A2453

DECRETO 27 marzo 1997.

Revoca del decreto ministeriale 4 luglio 1996, nonché assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa del Comitato Gennaio 85, in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante «Norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria»;

Visto il decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27, convertito con la legge 13 aprile 1987, n. 148, recante «Misure urgenti in materia di enti di gestione fiduciaria»;

Visto il proprio decreto in data 4 luglio 1996, con il quale il Comitato Gennaio 85, avente sede in Milano, via Lazzaro Palazzi, 10, costituito in Milano, in data 27 aprile 1985 con atto a rogito notaio dott. Massimo Mezzanotte repertorio n. 28436, progr. n. 2768, è stato assoggettato alla liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27, convertito con la legge 13 aprile 1987, n. 148;

Vista la lettera raccomandata a.r. protocollo n. 424982 del 18 marzo 1996, ricevuta in data 25 marzo 1996, con la quale è stato contestato, ai sensi dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27, convertito con la legge 13 aprile 1987, n. 148, al Comitato Gennaio 85, avente sede in Milano, via Lazzaro Palazzi, 10, di avere svolto l'attività propria di società fiduciaria senza aver preventivamente ottenuto l'autorizzazione prevista dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, in quanto:

in forza di procure ottenute dagli associati ex fiducianti della I.F. L. S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa ha ricevuto dai commissari liquidatori della liquidazione coatta amministrativa, in nome e per conto di tali mandanti, la consegna di certificati azionari intestati agli stessi;

si è attivato per ottenere dai commissari la intestazione di quote di S.r.l. di proprietà, al pari dei certificati azionari sopra menzionati, dei citati mandanti e rinvenienti dall'esecuzione delle accolte rivendiche;

tanto premesso, non ha provveduto alla consegna dei certificati di che trattasi agli aventi diritto esercitando al riguardo, così come riguardo alle quote di S.r.l. reintestate agli ex fiducianti, un mandato gestorio avente per oggetto l'esercizio dei diritti sociali risultanti da dette azioni e da dette quote;

nell'esercizio di tale mandato, ha espresso nelle rispettive assemblee il diritto di voto in nome e per conto dei mandanti, ottenendo la nomina, negli organi amministrativi di svariate società cui le partecipazioni gestite si riferiscono, di esponenti del medesimo Comitato che hanno così assunto la carica di amministratore ovvero di sindaco e in un caso anche di liquidatore delle richiamate società;

si è attivato alla fine del 1995 allo scopo di ottenere presso gli associati ulteriore rilascio di procura notarile, organizzando all'uopo una rete di notai incaricati, allo scopo di veder conferire speciali poteri ai signori Ilario Gatti, Alfiero Romualdi e Antonio Varotto;

i poteri contemplati in dette procure prevedono la facoltà di:

acquisire dalla procedura di liquidazione coatta amministrativa dell'I.F.L. somme di spettanza dei mandanti quali creditori chirografari e ciò con riferimento alle seguenti società: S. Giuliano immobiliare S.p.a., Curno immobiliare S.p.a., Italimmobili 81 S.p.a., Tau Palace immobiliare S.p.a., Blue Palace S.p.a., Grand Hotel di Rimini S.p.a., Hotel villaggio S. Teresa S.r.l.;

rappresentare i mandanti nell'esercizio di tutti i loro diritti sociali; ricercare acquirenti e vendere i titoli azionari obbligazionari e le quote di società al miglior offerente;

attivare le iniziative necessarie per la liquidazione relativa alle azioni e obbligazioni e quote sopra dette;

cedere alla S.r.l. Gennaio 90 il credito residuo che resterà insoluto all'esito del riparto della procedura di liquidazione coatta amministrativa dell'I.F.L.;

rinunciare a ogni pretesa o rivendicazione nei confronti del Cottolengo di Torino;

ottenere dalla S.r.l. Gennaio 90, se spettante, l'impegno a ricercare acquirenti delle partecipazioni e titoli sopra elencati e di altri eventuali derivanti dalla definizione dei rapporti con il Cottolengo e a vendere detti titoli anche in connessione con altri identici mandati rilasciati da altri sottoscrittori ex fiducianti dell'I.F.L. al miglior offerente;

nell'ambito di tale procura si prevede altresì che i mandanti dichiarino di accettare espressamente di essere rimborsati dei loro eventuali crediti ceduti alla Gennaio 90 nei modi sopra ricordati con rinuncia a ogni pretesa o richiesta nei confronti della richiamata Gennaio 90 S.r.l. e dei suoi procuratori e con ulteriore conferimento di mandato agli amministratori della S.r.l. Gennaio 90 a rappresentare i mandanti nell'eserci-

zio dei diritti sociali rinvenienti dai titoli detenuti dalla predetta società con ogni più ampio potere di rappresentanza anche sostanziale;

il mandato, sempre nel corpo della richiamata procura, conferisce la potestà di incassare e rimettere le somme dovute ai mandanti previo defalco di spese compensi e contributi non meglio specificati asseritamente dovuti alla S.r.l. Gennaio 90 e al Comitato Gennaio 85;

Vista la memoria datata 9 aprile 1996, con la quale il Comitato Gennaio 85 ha fatto presente:

di essersi costituito per perseguire, senza fini di lucro, la tutela degli interessi dei sottoscrittori dei prodotti I.F.L. in ogni possibile sede;

che non esiste agli atti del Comitato e non esiste in alcun luogo un atto o un qualunque impegno che comporti l'obbligo giuridico per il Comitato di amministrare le partecipazioni eventualmente avute da terzi debitori;

che il Ministero non è legittimato a valutare se il Comitato abbia o non abbia provveduto alla consegna dei titoli ritirati dalla procedura di liquidazione coatta amministrativa dell'I.F.L. a seguito dell'accoglimento delle istanze di rivendicazione;

che l'attività svolta dal Comitato esula dalla sfera di competenza del Ministero;

che il farsi rilasciare procure non è materia che possa afferire alla sfera di competenza dell'attività di societa fiduciaria, mentre rientra nei poteri di comitati ed associazioni;

Constatato, invece, che:

lo stesso Comitato Gennaio 85, nelle comunicazioni annuali inviate ai propri associati ha sempre evidenziato la propria attività di amministrazione delle partecipazioni per conto di detti associati;

lo stesso Comitato Gennaio 85, con proprie circolari, pervenute in copia al Ministero, ha sollecitato agli aderenti il conferimento di deleghe in occasione dello svolgimento delle assemblee;

da parte di alcuni associati è stato evidenziato che talvolta le deleghe venivano conferite «in bianco», sia per quanto riguarda il nominativo del delegato, sia per quanto concerne l'ambito della delega e che tale fatto è stato già portato a conoscenza dell'autorità giudiziaria a cura di taluno dei risparmiatori;

Ritenuto:

che l'attività di fatto svolta dal Comitato Gennaio 85 consiste:

nella sollecitazione di procure notarili con le quali i conferenti impartiscono istruzioni per l'amministrazione di azioni e quote di società di capitali;

nell'esercizio, tramite i rappresentanti del Comitato, dei diritti sociali rinvenienti dalle predette partecipazioni nonché dei diritti dispositivi delle ragioni di credito dei mandanti verso la procedura della liquidazione coatta amministrativa dell'I.F.L. S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa;

che le anzidette procure sono state ottenute con la clausola di irrevocabilità;

che i titoli e le partecipazioni oggetto di tali procure sono stati tenuti nella disponibilità del Comitato, nonostante la contraria volontà sia di associati al predetto Comitato che di non più iscritti;

Cosiderato:

che la *ratio* della riserva di legge a favore di soggetti abilitati per l'esercizio dell'attività propria di società fiduciaria consiste nella tutela della fede pubblica in ordine all'attività di amministrazione di beni appartenenti a terze persone, svolta in modo organizzato, in base a mandato ad amministrare;

che ai fini della disciplina di tutela non rileva in sé che l'intestazione formale dei titoli permanga in capo ai mandanti, allorché, in forza del citato mandato irrevocabile, l'effetto di spossessamento giuridico nei confronti del titolare effettivo sia il medesimo;

che, infatti, le procure in questione prevedono le ipotesi di vendita dei titoli in questione «al miglior offerente» con impegno dei mandanti a rimanere «vincolati alla vendita» e con impegno a «non revocare la presente procura sino alla conclusione di tutti gli atti relativi alla cessione di titoli» salvo esplicita manifestazione di dissenso non già del singolo avente diritto, bensì della maggioranza degli aventi diritto;

che in tale forma di attività di amministrazione con sostanziale traslazione dei diritti dei singoli mandanti in favore dei rappresentanti del Comitato, effettivi mandatari, deve reputarsi di fatto posta in essere attività propria di società fiduciaria ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27;

che tale attività è stata posta in atto anche nei confronti di persone non più associate al Comitato Gennaio 85 e che hanno richiesto senza ottenerla la restituzione dei titoli rivendicati e consegnati dai commissari liquidatori dell'I.F.L. S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa ai rappresentanti del predetto Comitato per la restituzione a ciascun avente diritto;

e che, pertanto, le ragioni addotte dal Comitato Gennaio 85 nella memoria del 9 aprile 1996 non appaiono idonee a far ritenere non applicabile nella specie il citato disposto dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27;

che, quindi, devono confermarsi le circostanze oggetto di contestazione nella ministeriale protocollo n. 424982 del 18 marzo 1996;

Constatato che nel decreto ministeriale 4 luglio 1996 si è fatto ripetutamente riferimento all'attività di gestione di titoli e che tale richiamo ha ingenerato equivoco, tanto che l'attività di gestione di partecipazioni societarie è stata di fatto erroneamente identificata con l'attività di gestione di patrimoni mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1, oggi sostituita dal decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

Considerato che, con il ricorso presentato dal Comitato Gennaio 85 avanti il tribunale amministrativo regionale del Lazio, mediante notifica in data 29 luglio 1996, avverso il predetto decreto ministeriale 4 luglio 1996, è stato, tra l'altro, fatto presente che «è destituita

di ogni fondamento di fatto e di diritto l'affermazione che la procura agli atti costituisce "forma di attività gestoria"...»;

Vista l'ordinanza emanata in data 17 gennaio 1997 dal Consiglio di Stato con la quale è stato accolto l'appello per l'annullamento dell'ordinanza del tribunale amministrativo regionale Lazio - Roma: Sezione III Ter n. 700/1996, concernente il decreto di assoggettamento alla liquidazione coatta amministiativa del Comitato Gennaio 85;

Ritenuto, pertanto, di revocare il predetto decreto ministeriale 4 luglio 1996 e di formulare il presente provvedimento con le novità contenute nel quartultimo comma delle premesse, al fine di tenere conto delle anzidette precisazioni e scongiurare fraintendimenti;

Decreta:

1. Per i motivi indicati in premessa, dalla data del presente provvedimento, è revocato il decreto ministeriale 4 luglio 1996.

2. Il Comitato Gennaio 85, avente sede in Milano, via Lazzaro Palazzi, 10, costiuito in Milano in data 27 aprile 1985 con atto a rogito notaio dott. Massimo Mezzanotte repertorio n. 28436, progr. n. 2768, è posto in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27, convertito con la legge 13 aprile 1987, n. 148, in quanto, in carenza di autorizzazione ed in forma di impresa, così come indicato nei fatti richiamati nelle premesse:

ha svolto attività di sollecitazione al rilascio di procure notarili, per l'affidamento, con clausola di irrevocabilità, agli esponenti del Comitato stesso, dell'amministrazione di azioni e di quote di società a responsabilità limitata, di proprietà degli associati;

ha esercitato diritti societari rinvenienti dalle predette partecipazioni, nonché diritti dispositivi delle ragioni di credito dei mandanti verso la procedura di liquidazione coatta amministrativa dell'I.F.L. S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa;

ha tenuto nella propria disponibilità, nonostante la contraria volontà sia di associati che di non più iscritti i titoli e le partecipazioni oggetto di tali procure.

E' nominato commissario liquidatore l'avvocato Fabio Franchini, nato a Gavirate (Varese) il 24 ottobre 1944.

Il presente decreto sarà comunicato, per l'iscrizione, all'ufficio del registro delle imprese, presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 1997

Il Ministro: BERSANI

97A2509

DECRETO 27 marzo 1997.

Revoca del decreto ministeriale 4 luglio 1996, nonché assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa della società «Gennaio 90 S.r.l.», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante «Norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria»;

Visto il decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27, convertito con la legge 13 aprile 1987, n. 148, recante «Misure urgenti in materia di enti di gestione fiduciaria»;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, concernente «Attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria relative ai conti annuali e consolidati ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69»;

Visto il proprio decreto in data 4 luglio 1996, con il quale la società Gennaio 90 S.r.l., avente sede legale in Milano, via Lazzaro Palazzi, 10, codice fiscale 10041580159, costituita in data 12 aprile 1990 con atto a rogito notaio dott. Carlo Corso rep. n. 39991/3570, iscritta nel registro delle imprese di Milano in data 19 febbraio 1996, n. reg. 304812, iscritta nel registro ditte della C.C.I.A.A. di Milano al n. 1337871 in data 30 maggio 1990, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27, convertito con legge 13 aprile 1987, n. 148;

Vista la lettera raccomandata a.r. prot. n. 424981 del 18 marzo 1996, ricevuta in data 25 marzo 1996, con la quale è stato contestato, ai sensi dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27, convertito con la legge 13 aprile 1987, n. 148, alla società «Gennaio 90 S.r.l.», avente sede legale in Milano, via Lazzaro Palazzi, 10, di avere svolto l'attività propria di società fiduciaria senza avere preventivamente ottenuto l'autorizzazione prevista dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, in quanto:

la società detiene per conto di soggetti terzi, sulla base di un rapporto di mandato, un insieme di partecipazioni ed, in particolare:

n. 453.247 azioni Blue Palace S.p.a., pari al 22,66% del capitale;

n. 431.965 azioni Il Grand Hotel di Rimini S.p.a., pari al 19,63% del capitale;

una quota pari al 1,27% del capitale della Hotel Villaggio S. Teresa S.r.l.;

n. 200.180 azioni Italimmobili 81 S.p.a., pari al 10,009% del capitale;

n. 10.686 azioni Curno S.p.a., pari allo 0,53% del capitale;

n. 4.254 azioni Tau Palace S.p.a., pari allo 0,21% lel capitale;

n. 27.902 azioni S. Giuliano S.p.a., pari all'1,33% lel capitale,

ıtoli tutti rinvenienti da transazione stipulata in acco·limento di proposta 20 gennaio 1992 della Piccola casa lella Divina Provvidenza;

risulta, altresì, dai bilanci relativi agli esercizi 1993 1994 che «La società non possiede partecipazioni pro›rie ma detiene nell'interesse dei creditori partecipa.ioni, iscritte fra i conti d'ordine, essendo impegnati a ıpartire fra gli ex fiducianti IFL il provento dell'eventuale realizzo»;

al riguardo la società ha riferito nella nota integraıva al bilancio 1993 che: «Come noto, ma riteniamo ıtile ripeterlo, le azioni e le quote intestate alla nostra ocietà non daranno luogo a proventi per la nostra ocietà, in quanto siamo contrattualmente impegnati a ıversare quanto incassato, al netto delle pure spese di ·estione della società, a favore degli ex fiducianti»;

alla richiesta di consegna dei titoli di pertinenza da ›arte di ex fiducianti (nel cui interesse detti titoli sarebbero stati ricevuti dal Cottolengo) la società non ha lato corso alla richiesta eccependo che «in capo ai sin·oli fiducianti che hanno conferito procura ... non sussiste alcun titolo giuridico in tal senso» e ciò in quanto ›li stessi titoli secondo i termini del mandato così come ıchiamati da codesta società dovrebbero essere alienati ·on distribuzione del ricavato nell'ambito della procelura di liquidazione della società;

il mandato conferito alla società contiene fra l'alro una clausola di indisponibilità dei titoli di che tratası da parte degli aventi diritto.

Le circostanze sopra ricordate assumono ulteriore ·onnotazione considerando che il Comitato Genıaio 85 risulta avere sollecitato il rilascio di procure ılla fine del 1995 in capo ai signori Ilario Gatti, Alfiero Romualdi e Antonio Varotto — e ciò essendo i signori lario Gatti e Antonio Varotto amministratori della ocieta medesima — procure che prevedono il conferinento di speciali poteri volti a:

acquisire dalla procedura di liquidazione coatta ımministrativa dell'I.F.L. somme di spettanza dei manlanti quali creditori chirografari e ciò con riferimento ılle seguenti società: S. Giuliano immobiliare S.p.a., Turno immobiliare S.p.a., Italimmobili 81 S.p.a., Tau ›alace immobiliare S.p.a.., Blue Palace S.p.a.., Grand Hotel di Rimini S.p.a., Hotel Villaggio S. Teresa S.r.l.;

rappresentare i mandanti nell'esercizio di tutti i oro diritti sociali; ricercare acquirenti e vendere i titoli ızionari obbligazionari e le quote di società al miglior ›fferente;

attivare le iniziative necessarie per la liquidazione elativa alle azioni e obbligazioni e quote sopra dette;

cedere alla S.r.l Gennaio 90 il credito residuo che estera insoluto all'esito del riparto della procedura di ıquidazione coatta amministrativa dell'I.F.L.;

rinunciare a ogni pretesa o rivendicazione nei confronti del Cottolengo di Torino;

ottenere dalla S.r.l. Gennaio 90, se spettante, l'impegno a ricercare acquirenti delle partecipazioni e titoli sopra elencati e di altri eventuali derivanti dalla definizione dei rapporti con il Cottolengo e a vendere detti titoli anche in connessione con altri identici mandati rilasciati da altri sottoscrittori ex fiducianti dell'I.F.L. al miglior offerente;

nell'ambito di tale procura si prevede altresì che i mandanti dichiarino di accettare espressamente di essere rimborsati dei loro eventuali crediti ceduti alla Gennaio 90, nei modi sopra ricordati con rinuncia a ogni pretesa o richiesta nei confronti della richiamata Gennaio 90 S.r.l. e dei suoi procuratori e con ulteriore conferimento di mandato agli amministratori della S.r.l. Gennaio 90 a rappresentare i mandanti nell'esercizio dei diritti sociali rinvenienti dai titoli detenuti dalla predetta società con ogni più ampio potere di rappresentanza anche sostanziale;

a ciò si aggiunge che il mandato, sempre nel corpo della richiamata procura, ad incassare e a rimettere le somme dovute ai mandanti previo defalco di spese compensi e contributi non meglio specificati asseritamente dovuti alla S.r.l. Gennaio 90 e al comitato Gennaio 85;

di fatto la società esercita i diritti sociali rinvenienti dalle partecipazioni di proprietà di terzi sopra ricordate e nell'esercizio di tali diritti risulta che amministratori della società hanno assunto cariche sociali o negli organi di controllo delle società in tal modo partecipate;

Vista la memoria datata 9 aprile 1996, con la quale la Gennaio 90 S.r.l. ha fatto presente:

di essersi costituita per svolgere l'attività di «acquisto, vendita, permuta di partecipazioni azionarie nonché di quote di società a responsabilità limitata e di valori mobiliari in genere ...»;

di essere stata iscritta con atto 6 maggio 1993, prot. 006731 dell'Ufficio italiano cambi nell'elenco degli intermediari finanziari di cui all'art. 6 della legge 5 luglio 1991, n. 197;

che siffatta iscrizione è dovuta alla decisione di destinare il risultato della propria attività alla soddisfazione risarcitoria ... dei clienti della IFL S.p.a. in l.c.a. assistiti dal comitato Gennaio 85, per cui la società opera a tutti gli effetti come una *no profit society;*

di avere svolto l'attività di assunzione di partecipazioni pur iscrivendo le partecipazioni assunte tra i propri conti d'ordine con un unico atto di acquisizione ... relativo alla nota transazione «Cottolengo», motivo della costituzione della società stessa;

che non esiste agli atti della società e non esiste in alcun luogo un atto o un qualunque impegno che comporti l'obbligo giuridico per la società di amministrare le partecipazioni assunte per conto di terzi;

che non è antigiuridico e non costituisce illecito l'iscrivere alcune poste tra i conti d'ordine al fine di rendere noto ai terzi che entrano in rapporto con la società che essi non devono fare affidamento sulla capacità patrimoniale della società per via delle partecipazioni perché il consiglio di amministrazione in rispetto della

volontà dei soci ha già destinato i beni appostati ad uno scopo diverso dall'assunzione di impegni garantiti da quei beni;

che dagli atti sociali risulta che le partecipazioni sono di esclusiva proprietà della società;

Constatato, invece, che:

la società stessa, nei bilanci relativi agli esercizi 1993 e 1994, ha dichiarato: «La società non possiede partecipazioni proprie ma detiene nell'interesse dei creditori partecipazioni, iscritte fra i conti d'ordine, essendo impegnati a ripartire fra gli ex fiducianti IFL il provento dell'eventuale realizzo» ed inoltre: «Come noto, ma riteniamo utile ripeterlo, le azioni e le quote intestate alla nostra società non daranno luogo a proventi, in quanto siamo contrattualmente impegnati a riversare quanto incassato, al netto delle pure spese di gestione della società, a favore degli ex fiducianti»;

la società medesima ha ripetutamente evidenziato che le partecipazioni ad essa intestate non sono di sua pertinenza dal momento che vengono appostate nei conti d'ordine e non nella sezione dell'attivo dello stato patrimoniale;

Ritenuto:

che l'attività rilevante, ai fini dell'assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27, convertito con la legge 13 aprile 1987, n. 148, non è tanto quella che risulta dall'atto costitutivo, bensì quella svolta di fatto;

che di fatto la società Gennaio 90 S.r.l. ha acquisito la proprietà e si è resa intestataria delle partecipazioni rinvenienti dalla «transazione Cottolengo/Comitato Gennaio 85» ed ha esercitato i relativi diritti sociali a nome proprio e nel dichiarato interesse dei terzi già fiducianti dell'I.F.L. S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa;

che la mera intestazione dei titoli partecipativi (azioni e quote. di società di capitali) sia avvenuta a titolo fiduciario si constata dalla appostazione delle relative partecipazioni fra i conti d'ordine nel bilancio della società;

Vista la ulteriore comunicazione in data 23 aprile 1990, con. la quale il legale incaricato dalla Gennaio 90 S.r.l. ha reso noto che:

le partecipazioni possedute dalla Gennaio 90 S.r.l. sono state interamente cedute ad una società fiduciaria;

la Gennaio 90 S.r.l. non è la fiduciante della società fiduciaria;

Considerato che l'atto di disposizione è avvenuto anche nei confronti di terzi non più associati al comitato Gennaio 85 e che hanno formulato richieste di restituzione dei valori mobiliari di loro spettanza;

Ritenuto che:

con la lettera del 23 aprile 1996 il legale della Gennaio 90 S.r.l. ha dichiarato che «le partecipazioni possedute dalla società Gennaio 90 S.r.l. sono state interamente cedute ad una società fiduciaria»;

tale atto di disposizione, avente per oggetto titoli dichiaratamente di terzi si pone quale ulteriore manifestazione di attività di amministrazione di beni altrui, senza per di più, che risulti il previo consenso degli effettivi proprietari, e ciò indipendentemente dai profili non trasparenti dell'annunciata operazione; così che l'apertura della procedura concorsuale si appalesa viepiù necessaria per consentire il conseguimento delle finalità di tempestiva tutela sottese al disposto di cui all'art. 3-*bis* del decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27, convertito con la legge 13 aprile 1987, n. 148;

che le ragioni addotte nella memoria in data 9 aprile 1996 non paiono idonee a ritenere non applicabile nella specie il disposto dell'art. 3-*bis* più volte citato e quanto comunicato in data 23 aprile 1996 conferma ulteriormente le contestazioni mosse;

che pertanto devono confermarsi le circostanze oggetto di contestazione nella ministeriale prot. n. 424981 del 18 marzo 1996;

Constatato che nel decreto ministeriale 4 luglio 1996 si è fatto riferimento all'attività di gestione dei titoli e tale richiamo ha ingenerato equivoco sulla effettiva portata della norma invocata, tanto che l'attività di gestione di partecipazioni societarie è stata di fatto erroneamente identificata con l'attività di gestione di patrimoni mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1, oggi sostituita dal decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

Considerato, inoltre, che con il ricorso presentato avanti il T.A.R. del Lazio, mediante notifica in data 29 luglio 1996, avverso il predetto decreto ministeriale 4 luglio 1996, è stato fatto, tra l'altro, presente che:

« ... il richiamo alla tutela del pubblico risparmio in ordine all'attività gestoria operato dal decreto *de quo* ...» è errato;

la cessione delle partecipazioni predette ad una società fiduciaria non configurerebbe una ulteriore manifestazione di attività gestoria avente ad oggetto titoli di terzi in assenza del previo consenso degli effettivi proprietari, bensì «un atto di aderenza alla contestazione»;

Vista l'ordinanza emanata in data 17 gennaio 1997 dal Consiglio di Stato con la quale è stato accolto l'appello per l'annullamento dell'ordinanza del T.A.R. Lazio - Roma: Sezione III Ter n. 701/1996, concernente il decreto di assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa della società Gennaio 90 S.r.l.;

Ritenuto, pertanto, di revocare il predetto decreto 4 luglio 1996 e di formulare il presente provvedimento con le novità contenute nel quart'ultimo comma delle premesse, al fine di tenere conto delle suddette precisazioni e scongiurare fraintendimenti;

Decreta:

1. Per i motivi indicati in premessa, dalla data del presente provvedimento, è revocato il decreto ministeriale 4 luglio 1996.

2. La società Gennaio 90 S.r.l., avente sede legale in Milano, via Lazzaro Palazzi, 10, codice fiscale 10041580159, costituita in data 12 aprile 1990 con atto a rogito notaio dott. Carlo Corso rep. n. 39991/3570, iscritta nel registro delle imprese di Milano in data

19 febbraio 1996, n. reg. 304812, iscritta nel registro ditte della C.C.I.A.A. di Milano al n. 1337871 in data 30 maggio 1990, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27, convertito con la legge 13 aprile 1987, n. 148, in quanto, così come indicato nei fatti richiamati nelle premesse, in forma di impresa ed in carenza di autorizzazione:

si è resa intestataria di partecipazioni societarie di proprietà di terzi soggetti;

ha esercitato i relativi diritti sociali a nome proprio e nel dichiarato interesse dei terzi, già fiducianti dell'I.F.L. S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa;

ha compiuto atto di disposizione, avente per oggetto titoli dichiaratamente di terzi senza che risulti il previo consenso degli effettivi proprietari.

3. È nominato commissario liquidatore l'avvocato Fabio Franchini, nato a Gavirate (Varese) il 24 ottobre 1944, domiciliato in Milano, alla via Lentasio n. 9.

Il presente decreto sarà comunicato, per l'iscrizione, all'ufficio del registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 1997

Il Ministro: BERSANI

97A2510

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 25 novembre 1996.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in musicologia.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 — modifiche e aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore — convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 — disposizioni sull'ordinamento didattico universitario — e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1979, n. 487, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 9 ottobre 1979, relativo a modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitari e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente la istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale in merito all'ordinamento didattico del corso di laurea in musicologia;

Considerato che non esiste un apposito ordine professionale;

Riconosciuta la necessità di modificare la tabella I dell'ordinamento didattico universitario e di aggiungere, dopo la tabella XII, la tabella XII-*bis*, relativa al corso di laurea in musicologia;

Decreta:

Art. 1.

All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunto il corso di laurea in musicologia.

L'anzidetta tabella è allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il diploma di laurea in musicologia può essere rilasciato dalla scuola speciale di paleografia e filologia musicale di Pavia.

Dopo la tabella XII, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la tabella XII-*bis* relativa al corso di laurea in musicologia.

Art. 2.

Entro due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'Università di Pavia procederà, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, ad adeguare alla tabella XII-*bis*, allegata al presente decreto, il corso di laurea in musicologia attualmente attivato.

Art. 3.

Quando la scuola si sarà adeguata all'ordinamento didattico di cui all'allegata tabella, gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento del corso di laurea, compatibilmente con l'ordinamento vigente.

La scuola, inoltre, è tenuta a stabilire le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti, qualora gli studenti già iscritti optino per il nuovo ordinamento.

L'opzione potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del nuovo corso di studi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 1996

p. *Il Ministro:* GUERZONI

Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1997
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 10

ALLEGATO

CORSO DI LAUREA IN MUSICOLOGIA

Tabella XII-*bis*

Art. 1.

Afferenza e accesso

1. Il corso di laurea in musicologia afferisce alla scuola di paleografia e filologia musicale.

2. L'accesso al corso di laurea e regolato in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 2.

Finalità del corso di laura

1. Il corso di laurea in musicologia ha lo scopo di fornire le conoscenze scientifiche e le competenze culturali necessarie per lo svolgimento di qualsiasi attività professionale propria dell'ambito musicologico, come per la ricerca nei settori scientifici dello stesso ambito.

Art. 3.

Durata e articolazione del corso di laurea

1. Il corso di laurea in musicologia dura quattro anni e comprende ventitre annualità di insegnamento.

2. Il corso di laurea è articolato in due indirizzi: 1) antico, medievale e rinascimentale; 2) moderno e contemporaneo.

Art. 4.

Organizzazione degli studi

1. Il consiglio di corso di laurea può stabilire la distribuzione delle discipline sui 4 anni di durata del corso: determina inoltre le eventuali propedeuticità e le modalità delle eventuali prove scritte e di ogni altro accertamento del profitto, che sia ritenuto opportuno.

2. Dopo aver superato tutte le prove di esame delle discipline incluse nel piano di studio, lo studente può essere ammesso a sostenere l'esame di laurea, il quale consiste nella discussione di una dissertazione scritta su argomento coerente con il piano di studio seguito.

Art. 5.

Affinità e riconoscimenti

1. Per il riconoscimento di prove d'esame sostenute in curricoli didattici diversi da quelli del corso di laurea in musicologia, i consigli degli organi competenti valutano l'utilità delle discipline oggetto di tali prove nel contesto culturale proprio del corso di laurea in musicologia, determinando altresì l'anno di corso a cui lo studente che ha chiesto il riconoscimento viene iscritto.

Art. 6.

Manifesto degli studi

1. Con norme da inserire nel manifesto annuale degli studi il consiglio della scuola/consiglio di facoltà provvede a disciplinare, per quanto di suo interesse, il complesso delle materie indicate dall'art. 11, comma 2, della legge 341/1990.

Art. 7.

Curricolo didattico

1. Sono insegnamenti istituzionali comuni:

1. Letteratura italiana (L1PA);
2. Letteratura latina (L07A);
3. Paleografia latina (M12B);

4-9. Sei discipline a scelta fra quelle dei settori L27A. Storia della musica antica, medievale e rinascimentale; L27B. Musicologia e storia della musica moderna e contemporanea; L27C. Etnomusicologia. Fra tali discipline sono comprese necessariamente: *a)* Storia della musica greca e romana; *b)* Storia della musica medievale e rinascimentale; *c)* Teoria e storia della notazione musicale nel Medioevo e nel Rinascimento; *d)* Storia della musica moderna e contemporanea;

10-11. Due discipline a scelta fra quelle dei settori L02A. Storia greca; L02B. Storia romana; M01X. Storia medievale; M02A. Storia moderna; M04X. Storia contemporanea: Fra tali discipline è compresa necessariamente la Storia medievale.

2. Sono insegnamenti istituzionali di indirizzo:

A. *Indirizzo antico, medievale e rinascimentale:*

12. Una disciplina a scelta fra quelle del settore L07A. Letteratura latina medievale e umanistica;

13-15. Tre discipline a scelta fra quelle del settore L27A. Storia della musica antica, medievale e rinascimentale. Tali annualità sono utilizzabili anche per le opportune iterazioni di insegnamenti del settore già seguiti fra quelli istituzionali comuni.

B. *Indirizzo moderno e contemporaneo:*

12.Una disciplina a scelta fra quelle del Settore L11B. Filologia italiana;

13-15. Tre discipline a scelta fra quelle del settore L27B. Musicologia e Storia della musica modenra e contemporanea. Tali annualità sono utilizzabili anche per le opportune iterazioni di insegnamenti del settore già seguiti fra quelli istituzionali comuni.

3. *Insegnamenti opzionali:*

16-23. Otto annualità da utilizzare in rapporto con l'indirizzo scelto dallo studente e in funzione dei percorsi didattici definiti da ciascun corso di laurea. La scelta è effettuata fra le discipline comprese nei settori di riferimento elencati all'art. 8, fatta eccezione per due annualità, che possono essere scelte liberamente dallo studente.

4. Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve dimostrare di avere adeguata conoscenza di almeno due lingue straniere. Le relative prove di idoneità, da collocoare, di norma, non prima del terzo anno, si svolgono secondo le modalità definitive dal corso di laurea.

Art. 8.

Settori disciplinari di riferimento

Sono settori disciplinari di riferimento quelli di seguito elencati:

L02A Storia greca
L02B Storia romana
L06C Lingua e letteratura greca
L06D Civiltà bizantina
L07A Lingua e letteratura latina
L07B Letteratura latina, medievale e umanistica
L10A Filologia romanza
L11B Filologia italiana
L12A Letteratura italiana
L12B Letteratura dell'età medievale, umanistica e rinascimentale
L16A Lingua e letteratura francese
L18A Lingua e letteratura inglese
L19A Lingua e letteratura tedesca
L20A Filologia germanica
L25A Storia dell'arte medievale
L25B Storia dell'arte moderna
L25C Storia dell'arte contemporanea
L26A Discipline dello spettacolo
L26B Cinema e fotografia
L27A Storia della musica antica, medievale e rinascimentale
L27B Musicologia e storia della musica moderna e contemporanea
L27C Etnomusicologia

M01X Storia medievale
M02A Storia moderna
M03B Storia del Cristianesimo e delle chiese
M03C Storia del Cristianesimo antico e medievale
M04X Storia contemporanea
M06A Geografia
M07D Estetica
M08A Storia della filosofia
M08C Storia della filosogia medievale
M09A Pedagogia generale
M10A Psicologia generale
M12A Archivistico
M12B Paleografia
M13X Bibliografia e biblioteconomia.

Art. 9.

Norme transitorie

1. Una volta che il presente ordinamento sia recepito dalla scuola, gli studenti già iscritti potranno completare gli studi secondo il curricolo previsto dal precedente ordinamento.

2. La scuola è tenuta a stabilire le modalità per il riconoscimento degli esami sostenuti dagli studenti iscritti che optino per il nuovo ordinamento. Tale opzione potrà essere esercitata entro 4 anni dalla data di immatricolazione.

p. *Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*
GUERZONI

97A2452

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 9 dicembre 1996.

Proroga del vincolo di immodificabilità temporanea della zona denominata «Conca del Salto» ricadente nel territorio comunale di Modica e Scicli.

L'ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto n. 8295 del 19 dicembre 1994, con il quale, al fine di procedere alla pianificazione paesistica della zona denominata «Conca del Salto», ricadente nel territorio comunale di Modica e Scicli, è stata dichiarata temporaneamente immodificabile in applicazione dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, entro e non oltre il termine di due anni dalla data di pubblicazione del provvedimento di vincolo (decreto n. 8295/1994) nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana (14 gennaio 1995, n. 4);

Considerata l'imminente scadenza del termine come sopra fissato;

Considerato che la zona in argomento non è ancora sottoposta a pianificazione territoriale paesistica;

Ritenuto, peraltro, che permane l'esigenza di proteggere il territorio meglio descritto nel decreto n. 8295 del 19 dicembre 1994 mediante adeguate misure di salvaguardia quali il vincolo di temporanea immodificabilità, come all'uopo richiesto dalla soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Ragusa, con nota n. 4473 dell'11 ottobre 1996;

Ritenuto, in particolare, che permane il grave rischio di interventi indiscriminati, non incompatibili con le destinazioni urbanistiche del vigente strumento, idonei ad alterare i connotati salienti dell'area suddetta, che vanno salvaguardati nelle more della loro tutela mediante piano paesistico;

Rilevato che questo assessorato ha attivato la redazione del piano territoriale paesistico regionale, secondo il piano di lavoro approvato con decreto n. 7276 del 28 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1993, registro n, 3, foglio n. 351;

Rilevato che a tale scopo, con decreto del presidente della regione Sicilia n. 862 del 5 ottobre 1993, è stato istituito presso questo assessorato il comitato tecnico scientifico, previsto dall'art. 24 del regio decreto n. 1357/1940 per la procedura di approvazione del piano territoriale paesistico;

Visto il verbale della seduta del 30 aprile 1996, nella quale il comitato tecnico scientifico ha espresso parere favorevole alle linee guida del piano territoriale paesistico, le quali stanno per essere notificate agli uffici competenti, quali indirizzi e norme alla pianificazione «oggettiva» del paesaggio;

Considerato che la apposizione di un termine finale al provvedimento di vincolo come sopra rilevato è imposto, ferma restando la condizione risolutiva dell'approvazione del P.T.P. dell'area suddetta, dal disposto della legge 19 novembre 1968, n. 1187 e dell'art. 1 della legge regionale 1973, n. 38, applicabili analogicamente nel caso in specie;

Considerato, per quanto sopra espresso, che sussistono motivate esigenze per prorogare per un ulteriore biennio l'efficacia del vincolo di immodificabilità temporanea adesso vigente sulla zona di ambiente carsico denominata «Conca del Salto» ricadente nel territorio dei comuni di Modica e Scicli, meglio individuata nel decreto n. 8295 del 19 dicembre 1994, preservandone

l'aspetto naturale e i valori estetico-ambientali ai fini della normazione paesaggistica, che è in corso di redazione;

Decreta:

Art. 1.

È prorogato per un ulteriore biennio dalla data di sua scadenza il vincolo di immodificabilità temporanea imposto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/1991, sulla zona denominata «Conca del Salto» ricadente nel territorio comunale di Modica e Scicli, per effetto del decreto n. 8295 del 19 dicembre 1994, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 4 del 14 gennaio 1995, secondo le disposizioni, le modalità, e gli ambiti territoriali contenuti nel suddetto provvedimento, che si intendono tutti richiamati e confermati.

Art. 2.

Fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, entro e non oltre il biennio successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, è vietata, nel territorio descritto e individuato nel decreto n. 8295/1994, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 4 del 14 gennaio 1995, facente parte dei comuni di Modica e Scicli, ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1497/1939 e dell'art. 12 del regio decreto n. 1357/1940.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana contenente il presente decreto sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, ai comuni di Modica e Scicli perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio dei comuni stessi.

Altra copia della predetta Gazzetta ufficiale sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici dei comuni di Modica e Scicli, dove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta ufficiale sopra citata all'albo dei comuni di Modica e Scicli.

Palermo, 9 dicembre 1996

L'assessore: D'ANDREA

97A2459

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 25 del 31 gennaio 1997), **coordinato con la legge di conversione 28 marzo 1997, n. 81** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), **recante: «Misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia dalle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Il testo del decreto-legge è stato integralmente sostituito dalla legge di conversione, salvo l'art. 12.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 01.

Trasferimento alle regioni di funzioni in materia di quote latte

1. A decorrere dal periodo di applicazione 1997-98, le funzioni amministrative relative all'attuazione della normativa comunitaria in materia di quote latte e di prelievo supplementare sul latte bovino di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, sono svolte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, fatti salvi, in attesa della riforma organica del settore, i compiti dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) in materia di aggiornamento del bollettino 1997-98, di riserva nazionale, di compensazione nazionale e di programmi volontari di abbandono. L'AIMA concorre altresì con le regioni e le province autonome per gli altri adempimenti dello Stato nei confronti dell'Unione europea nel settore lattiero-caseario, anche avvalendosi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) nel quale dovranno essere integrati i sistemi informativi dell'AIMA.

2. Al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali rimangono assegnate le funzioni di indirizzo e coordinamento, nonché le azioni sostitutive nel caso di eventuale inadempienza da parte di regioni e province autonome.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Comma 1:

— Il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 novembre 1992 istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Art. 1.

Finanziamenti - Procedure - Premio per la perdita di reddito - Incentivi per l'abbandono della produzione - Assegnazione di quote ai giovani produttori - Fondo interbancario di garanzia - Commissione governativa di indagine - Anagrafe del bestiame - Conservazione stanziamenti - Misure di accompagnamento della PAC - Disposizioni previdenziali per il settore agricolo - Modifiche alla legge 26 novembre 1992, n. 468

1. Al fine di sopperire alle eccezionali ed urgenti necessità delle aziende agricole del settore zootecnico a indirizzo lattiero-caseario danneggiato dalla crisi determinata dalla epidemia da encefalopatia spongiforme bovina, nonché per garantire il risanamento ed il ripristino del patrimonio zootecnico, il Consorzio nazionale per il credito a medio e lungo termine società per azioni (Meliorconsorzio) è autorizzato a concedere, con il concorso dello Stato, finanziamenti di durata quinquennale, compreso un anno di preammortamento, fino all'importo complessivo di lire 350 miliardi, alle aziende suddette titolari di un quantitativo di riferimento ai sensi del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, come attribuito dalla legge 26 novembre 1992, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I predetti finaziamenti, cui si applica il tasso globale di riferimento per operazioni di credito agrario di durata superiore a diciotto mesi vigente alla data del loro perfezionamento, sono integrati da un contributo in conto capitale a carico dello Stato pari al 15,40 per cento del finanziamento medesimo.

3. In applicazione di quanto disposto dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1357/96 del Consiglio dell'8 luglio 1996, la quota di contributo dello Stato non può superare l'ammontare della perdita di reddito subita dal produttore a seguito della crisi provocata dalla encefalopatia spongiforme bovina. I criteri oggettivi per il calcolo della perdita di reddito sono individuati, sentiti gli assessorati regionali all'agricoltuta, dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), che a tal fine prevede, per ciascuna tipologia di bestiame ed area geografica, la misura della perdita di reddito determinatasi.

4. I finanziamenti integrati dal contributo dello Stato, previsti dal comma 1, sono erogati esclusivamente entro il 1° luglio 1997 e sono assistiti dalle garanzie ritenute idonee dalle banche e dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia.

5. I finanziamenti di cui ai commi da 1 a 4 possono essere altresì concessi, alle medesime condizioni, dalle altre banche di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

6. Le domande di finanziamento devono essere presentate alla regione o provincia autonoma ove è ubicata l'azienda ed al Meliorconsorzio o ad altra banca di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, entro il 31 marzo 1997. Le modalità di accreditamento dell'ammontare del contributo dello Stato e le altre modalità tecniche dell'intervento sono determinate con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro del tesoro.

7. Le operazioni suddette sono autorizzate dalla regione o provincia autonoma ove è ubicata l'azienda, previa verifica da parte della stessa della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi dell'intervento.

8. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 1 a 7, determinato in lire 53,900 miliardi per l'anno 1997, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. Le aziende agricole di cui al comma 1, ubicate nelle aree a più alta vocazione produttiva e che non abbiano richiesto il finanziamento di cui ai commi da 1 a 8, possono richiedere un premio commisurato alla perdita di reddito subita a causa della encefalopatia spongiforme bovina, determinata ai sensi del comma 3, da erogarsi da parte dell'AIMA previa verifica ed autorizzazione della regione o provincia autonoma ove è ubicata l'azienda. L'ammontare del premio è determinato anche in relazione al numero delle domande ammesse.

10. La domanda per il premio deve essere presentata alla regione o provincia autonoma ove è ubicata l'azienda e all'AIMA entro il 31 marzo 1997.

11. I premi di cui al comma 9 possono essere erogati esclusivamente entro il 1° luglio 1997.

12. È abrogato il comma 2 dell'articolo 72 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e le funzioni residuali concernenti i regolamenti comunitari a durata pluriennale, già rientranti nella competenza del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono espletate dall'AIMA.

13. Ai fini della ristrutturazione della produzione lattiera, nelle aree a più alta vocazione produttiva, può essere accordato, ai produttori titolari di un quantitativo di riferimento ai sensi del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, come attribuito dalla legge 26 novembre 1992, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, che non richiedano i benefici delle misure di cui ai commi 1 e 9, un

premio per l'abbandono totale e definitivo della produzione di latte bovino nell'azienda, da realizzarsi entro il 31 marzo 1997, calcolato sulla base del numero di vacche da latte in stalla alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino ad un massimo di 100 vacche. Tale premio, in misura di lire 800 mila a capo e di lire 400 per kg di quota posseduta, sarà erogato da parte dell'AIMA, previa verifica e autorizzazione della regione o provincia autonoma ove è ubicata l'azienda.

14. La domanda per il premio deve essere presentata alla regione o provincia autonoma ove è ubicata l'azienda ed all'AIMA, entro il 31 marzo 1997. La predetta istanza deve in ogni caso contenere l'espressa rinuncia alla quota posseduta e l'impegno a non riprendere la produzione nell'azienda.

15. I quantitativi di riferimento spettanti alle aziende beneficiarie del premio sono attribuiti alla riserva nazionale a partire dal 1° aprile 1997.

16. All'onere derivante dai commi 9 e 13, determinato in complessivi 80 miliardi di lire, si provvede, quanto a lire 45 miliardi, mediante utilizzo delle disponibilità del bilancio di previsione dell'AIMA per l'anno 1997 e, quanto a lire 35 miliardi, mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui del capitolo 7560 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno 1997, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 489, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 578. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

17. Nei limiti dei quantitativi complessivi di cui al comma 15, sono gratuitamente attribuiti, a domanda, quantitativi di riferimento supplementari dalla riserva nazionale ai giovani produttori di età inferiore a 40 anni, titolari, contitolari o collaboratori familiari, iscritti nella apposita gestione previdenziale, di un'impresa con quota inferiore a 500.000 kg, alla data del 1° aprile 1997, ed ai produttori titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di una quota non superiore a 60.000 kg, o a 100.000 kg nelle zone di montagna, che siano tutti comunque in grado di dimostrare di avere svolto attività produttiva nel periodo 1996-97 e che, in ogni caso, non abbiano venduto né affittato quote di loro spettanza nel corso dei periodi 1994-95, 1995-96 e 1996-97.

18. L'attribuzione di cui al comma 17 è effettuata a livello regionale e non può riguardare quantitativi superiori al 20 per cento della quota già detenuta dai produttori interessati dagli interventi. I beneficiari perdono la facoltà di vendere o dare in affitto qualsiasi quota di loro spettanza fino al termine del periodo 1999-2000.

19. Ai medesimi soggetti di cui al comma 17, e con le medesime prescrizioni di cui ai commi 17 e 18, sono attribuiti i quantitativi di riferimento per le vendite dirette risultanti nella riserva nazionale alla data del 1° aprile 1997.

20. La domanda di attribuzione della quota deve essere presentata alla regione o provincia autonoma ove è ubicata l'azienda ed all'AIMA, entro il 30 aprile 1997.

21. Gli istituti tecnici agrari e gli istituti professionali per l'agricoltura e l'ambiente, statali o legalmente riconosciuti, che nell'ambito delle proprie attività didattiche allevano vacche da latte, possono richiedere l'assegnazione a titolo gratuito, con decorrenza dal periodo 1997-98, di quote latte nella quantità necessaria a garantire la sopravvivenza economica e la funzione didattica di ciascuna azienda agraria d'istituto.

22. Al Fondo interbancario di garanzia, di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e all'articolo 45 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è destinato, per il riequilibrio della situazione patrimoniale finanziaria, un contributo straordinario di lire 150 miliardi a carico del bilancio dello Stato a valere sugli esercizi finanziari dal 1997 al 1999.

23. Un contributo straordinario, di ammontare complessivamente pari a quello previsto dal comma 22, potrà essere versato dalle banche che hanno effettuato operazioni di credito agrario garantite dal Fondo, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta dell'Associazione bancaria italiana (ABI).

24. I contributi previsti nei commi 22 e 23 non concorrono a formare il reddito imponibile del Fondo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, né la base di computo dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese di cui al decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461.

25. Il contributo straordinario di cui al comma 23 è deducibile ai fini della determinazione del reddito imponibile delle banche eroganti.

26. All'onere derivante dall'attuazione del comma 22, determinato in lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

27. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 25, determinate in lire 47 miliardi per il 1998 ed in lire 27 miliardi per il 1999, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i detti anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1997, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

28. È istituita una commissione governativa di indagine in materia di quote latte, con il compito di accertare la sussistenza di eventuali irregolarità nella

gestione delle quote da parte di soggetti pubblici e privati, nonché di eventuali irregolarità nella commercializzazione di latte e prodotti lattieri da parte dei produttori o nella relativa utilizzazione da parte degli acquirenti di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, anche in relazione all'effettiva produzione nazionale, e l'efficienza dei controlli svolti dalle amministrazioni competenti.

29. La commissione è nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, ed è composta da sette membri scelti tra magistrati ordinari, funzionari ed esperti della materia. La commissione utilizza personale ed uffici dei Ministeri del tesoro, delle finanze, delle risorse agricole, alimentari e forestali e del Dipartimento della funzione pubblica.

30. La commissione, per lo svolgimento dei propri lavori, ha facoltà di accedere agli uffici ed archivi pubblici e alla documentazione delle aziende di produzione e trasformazione lattiera e può avvalersi della collaborazione dell'Arma dei carabinieri ed in particolare del Comando carabinieri tutela norme comunitarie ed agroalimentari costituito ai sensi della legge 4 dicembre 1993, n. 491, della Guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e della Polizia di Stato.

31. La commissione è tenuta a presentare la propria relazione conclusiva al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, che provvedono a trasmetterla immediatamente al Parlamento, entro sessanta giorni dalla data dell'insediamento, formulando specifiche proposte circa la efficiente e trasparente riorganizzazione della gestione del sistema e circa il perseguimento ai sensi di legge o di regolamento delle responsabilità eventualmente accertate nei confronti dei soggetti di cui al comma 28.

32. Il compenso spettante ai membri della commissione e determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali. Ai medesimi compete il trattamento di missione previsto per i funzionari statali aventi qualifica di dirigente generale.

33. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 28 a 32, valutato in lire 100 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

34. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, e dall'articolo 2, comma 170, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, gli acquirenti hanno facoltà di versare entro il 31 gennaio 1997 il 25 per cento del prelievo supplementare dovuto per il periodo 1995-96, con l'obbligo di versare la somma residua entro dieci giorni dalla presentazione della relazione della commissione governativa di indagine di cui al comma 31 e comunque entro il 10 maggio 1997. Restano in ogni caso fermi i versamenti già effettuati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

35. Sulla base delle specifiche risultanze della relazione della commissione governativa di indagine, entro i successivi sessanta giorni l'AIMA provvede ad operare le eventuali rettifiche agli elenchi dei produttori sottoposti a prelievo supplementare per il periodo 1995-96 ed effettua i conseguenti conguagli in sede di compensazione nazionale per il periodo 1996-97. Qualora il conguaglio non sia possibile o sufficiente, l'AIMA provvede a restituire le somme versate in più e a ripetere quelle versate in meno.

36. Al fine di rendere disponibili in modo aggiornato e continuo i dati reali derivanti dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante norme per l'attuazione della direttiva n. 92/102/CEE relativa alla identificazione ed alla registrazione degli animali, il Ministero della sanità realizza un sistema informativo nazionale basato su un'unica banca dati distribuita, elaborata anche sulla base dei dati e delle relative variazioni trasmessi dall'Associazione italiana allevatori (AIA) e dai soggetti pubblici delegati alla gestione del sistema allevatoriale italiano.

37. La banca dati, di cui al comma 36, è articolata su tre livelli: locale, regionale e nazionale collegati in rete.

38. Nella provincia di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta, già dotate di anagrafe del bestiame, si provvede in sede locale all'attuazione della direttiva numero 92/102/CEE, assicurando l'interconnessione con il sistema nazionale.

39. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, l'AIMA, le regioni e le province autonome sono interconnessi attraverso i propri sistemi informativi alla banca dati di cui al comma 36, ai fini dell'espletamento delle funzioni di rispettiva competenza. Le altre amministrazioni dello Stato e gli altri soggetti interessati possono accedere alla banca dati suddetta secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

40. Il Ministero della sanità provvede alla realizzazione della banca dati di cui al comma 36 utilizzando le economie di spesa derivanti dalla cessazione di altri propri sistemi di identificazione, adottati prima della data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 317 del 1996. Al fabbisogno relativo agli anni successivi, valutato in lire 1 miliardo annuo, si provvede a carico del Fondo sanitario nazionale; conseguentemente è ridotto, a decorrere dal 1998, di pari importo l'accantonamento destinato all'indennità per l'abbattimento di animali, di cui alla legge 2 giugno 1988, n. 218.

41. Nelle more della realizzazione del sistema informativo di cui al comma 36, l'AIMA, d'intesa con le regioni e le province autonome, per assicurare il tempestivo rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia zootecnica e prodotti derivati, provvede a reperire direttamente le informazioni occorrenti all'attuazione dei controlli di pro-

pria competenza, anche mediante l'utilizzo di banche dati già disponibili nel comparto agricolo a livello centrale e regionale.

42. L'AIMA, le regioni e le province autonome si avvalgono dell'anagrafe di cui al comma 36 per effettuare i necessari riscontri al fine della corretta applicazione del regime delle quote latte, adottando i provvedimenti conseguenti in ordine alla titolarità ed alla consistenza delle medesime.

43. Al fine di assicurare la continuità delle prestazioni del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194, la convenzione 28 novembre 1991, approvata con decreto ministeriale n. 26863 del 29 novembre 1991 e registrata dalla Corte dei conti il 10 dicembre 1991, è prorogata per un ulteriore anno per consentire la stipula degli atti esecutivi necessari da sottoporre al parere dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA) ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

44. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

45. Per assicurare la funzionalità dei servizi, le iniziative di sviluppo agricolo, gli interventi a favore della pesca e della montagna e l'espletamento dei controlli antifrode, le disponibilità dei capitoli 1019, 1020, 1140, 7283, 7290, 3535, 3583, 7977, 4046, 4047, 4087, 4088, 5002, 5005, 8600, 8800 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno 1996, non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno 1997.

46. Per consentire il completamento dei pagamenti relativi all'anno 1996 degli interventi di cui al decreto-legge 7 novembre 1994, n. 621, convertito dalla legge 17 dicembre 1994, n. 737, al decreto-legge 3 agosto 1995, n. 325, convertito dalla legge 3 ottobre 1995, n. 408, e al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, è autorizzata la spesa di lire 72,2 miliardi per l'anno 1997.

47. All'onere derivante dall'attuazione del comma 46, determinato in lire 72,2 miliardi per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

48. La somma prevista al comma 46 è iscritta nel bilancio di previsione dell'AIMA per l'anno 1997.

49. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

50. La riduzione contributiva di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni, è rideterminata per la rata relativa al quarto trimestre dell'anno 1996 nella misura del 60 per cento. Detta misura si applica anche per la rata relativa al primo trimestre dell'anno 1997. La predetta riduzione è fissata per le ulteriori rate relative all'anno 1997 e per gli anni 1998 e 1999 nella misura del 40 per cento ed opera per le aziende ubicate nelle regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Alle predette riduzioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni e integrazioni.

51. Le misure previste dall'articolo 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dei premi e dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato, relativi al quarto trimestre dell'anno 1996 ed al primo trimestre dell'anno 1997, sono ridotte di 5 punti percentuali nei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e di 10 punti percentuali nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

52. Il termine per il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per gli operai agricoli impiegati nel secondo trimestre 1996 è differito, senza interessi od altri oneri, dal 20 gennaio 1997 al 10 marzo 1997. Il relativo onere è valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1997.

53. Agli oneri derivanti dai commi 50, 51 e 52, valutati in lire 344 miliardi per l'anno 1997 e in lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando per lire 334 miliardi per il 1997 e per lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, per lire 10 miliardi per il 1997, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

54. A decorrere dal periodo 1997-1998, i commi 10 e 11 dell'articolo 10 della legge 26 novembre 1992, n. 468, sono abrogati.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Comma 1:

— Per il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 novembre 1992 vedi nota all'art. 01.

— La legge 26 novembre 1992, n. 468, reca: «Misure urgenti nel settore lattiero-caseario».

Comma 3:

— Il regolamento (CEE) n. 1357 del Consiglio dell'8 luglio 1996: «dispone pagamenti supplementari da effettuarsi nel 1996 nel quadro dei premi di cui al regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine e che modifica tale regolamento». Si trascrive il testo dell'art. 4:

«Gli Stati membri possono:

a) utilizzare gli importi indicati in allegato per effettuare pagamenti ai produttori nel settore delle carni bovine alle prese con gravi problemi conseguiti alla situazione del mercato e non completamente risolti dai provvedimenti di cui agli articoli 1, 2 e 3 e

b) entro il 1° luglio 1997 erogare aiuti di Stato a tali produttori, in aggiunta ai pagamenti di cui alla lettera *a)*, a condizione che

tali aiuti non comportino il superamento della perdita di reddito stimata. In nessun caso l'aiuto nazionale complessivo erogato da uno Stato membro secondo il presente regolamento.».

Comma 5:

— L'art. 10 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, reca: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia». Si trascrive il testo dell'art. 10:

«Art. 10 *(Attività bancaria)*. — 1. La raccolta di risparmio tra pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria. Essa ha carattere d'impresa.

2. L'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche.

3. Le banche esercitano, oltre all'attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge.».

Comma 6:

— L'art. 10 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, è trascritto in nota al comma 5.

Comma 12:

— La legge 29 dicembre 1990, n. 482, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990).». Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 72: «2. Le operazioni di pagamento per l'attuazione dei regolamenti comunitari a durata pluriennale, rientranti nella competenza del Fondo di rotazione di cui al comma 1, restano attribuite alla competenza di detto Fondo, anche nel caso di intervenute modifiche delle relative fonti di finanziamento da parte della Comunità economica europea.».

— La legge 16 aprile 1987, n. 183, reca: «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari.». Si trascrive il testo dell'art. 5:

«Art. 5 *(Fondo di rotazione)*. — 1. È istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie», nel quale sono versate:

a) le disponibilità residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1997, n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operatività del fondo di cui al comma 1;

b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunità europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;

c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalità di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare;

d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'art. 7.

3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunità europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748.».

Comma 13:

— Per il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, vedi nota all'art. 01.

— Per la legge 26 novembre 1992, n. 468, vedi nota all'art. 1.

Comma 16:

— L'art. 4 del D.L. 20 settembre 1996, n. 489, reca: «Interventi programmati in agricoltura per l'anno 1996», quale risulta a seguito delle modifiche apportate dalla legge di conversione 5 novembre 1996, n. 578, prevede la copertura finanziaria per gli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale per l'anno 1996. Si trascrive il testo dell'art. 4:

«Art. 4. — All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 1 del presente decreto, determinato in lire 517 miliardi, per l'anno finanziario 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsioine del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Comma 22:

— La legge 2 giugno 1961, n. 454, reca: «Piano quinquennale per lo svolgimento dell'agricoltura». Si trascrive il testo dell'art. 36:

«Art. 36 *(Fondo interbancario di garanzia)*. — Tra gli istituti esercenti il credito agrario di miglioramento è istituito un "Fondo interbancario di garanzia" per la copertura dei rischi derivanti dalla concessione, ai termini delle disposizioni in materia di credito agrario, di mutui di miglioramento fondiario e di formazione di proprietà contadina, compresi quelli non assistiti dal concorso statale ovvero erogati con fondi d'anticipazione dello Stato o della Cassa per il Mezzogiorno o delle Regioni a statuto autonomo, a favore di coltivatori diretti e di piccole aziende, singoli od associati e loro cooperative.

La predetta garanzia sussidiaria si esplica sino all'ammontare dell'80 per cento della perdita che gli Istituti mutuanti dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni delle ditte mutuatarie, inadempienti per almeno due rate semestrali consecutive.

In dipendenza dell'indicata garanzia gli Istituti, in deroga alle norme in vigore, sono autorizzati a concedere i mutui di cui al primo comma, sino all'importo del valore cauzionale dei fondi e degli impianti.

Il "Fondo interbancario di garanzia" ha personalità giuridica e gestionale autonoma ed è amministrato da un Comitato composto di sette membri, di cui uno in rappresentanza del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, quattro in rappresentanza degli Istituti, e Sezioni speciali di credito agrario e due in rappresentanza degli altri Istituti operanti nel settore ed aventi circoscrizione nazionale o regionale.

Il Comitato e il Collegio sindacale — composto di tre membri in rappresentanza, rispettivamente, delle Amministrazioni del tesoro, dell'agricoltura e della Banca d'Italia — sono nominati con decreti del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e durano in carica tre anni. Con lo stesso decreto viene nominato, fra i componenti, il presidente del Comitato.

Spetta al Comitato di deliberare in ordine:

a) all'organizzazione dei servizi del "Fondo interbancario di garanzia";

b) ai criteri e alle specifiche modalità che dovranno presiedere e disciplinare i propri interventi;

c) alle singole richieste di rimborso che saranno inoltrate al "Fondo" dagli Istituti di credito;

d) a quant'altro attiene all'amministrazione, gestione e funzionamento del "Fondo".

Il "Fondo" è sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro.

Le deliberazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* sono approvate e rese esecutive con decreto del Ministero per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Le dotazioni finanziarie del "Fondo interbancario di garanzia" sono costituite:

a) dalle somme che gli Istituti dovranno versare entro il 30 giugno di ciascun anno a partire dal 30 giugno 1962, a seguito della trattenuta dello 0,20 per cento che gli Istituti medesimo sono tenuti ad operare una volta tanto, all'atto della prima somministrazione, sull'importo originario dei mutui assistiti dalla garanzia di cui al primo comma;

b) da annue lire 2 miliardi, che gli istituti operanti nel settore del credito agrario di esercizio e di miglioramento dovranno versare secondo quote da stabilire dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in relazione al complessivo importo delle operazioni effettuate in ciascun esercizio;

c) dalle somme introitate dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina in applicazione della legge 14 gennaio 1959, n. 5 (44), da versare dalla "Cassa" stessa entro due mesi dalla richiesta del Comitato;

d) dal 30 per cento dell'importo degli interessi che andranno a maturare, successivamente all'entrata in vigore dalla presente legge, sulle somme giacenti sul conto corrente fruttifero istituito con legge 25 luglio 1952, n. 949, capo III; aliquota elevabile sino al 60 per cento con decreto del Ministero per l'agricoltura e per le foreste;

e) dall'importo degli interessi maturati sulle somme affluite ad apposito conto corrente fruttifero intestato al "Fondo interbancario di garanzia".

La garanzia di cui alla presente disposizione esplica efficacia a tutti gli effetti entro i limiti delle disponibilità finanziarie del "Fondo".

Sono trasferite al "Fondo interbancario di garanzia" le obbligazioni assunte dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina in applicazione degli articoli 4 e 5 della legge 14 gennaio 1959, n. 5, che sono abrogati con l'entrata in vigore della presente legge.

Il beneficio della garanzia non è cumulabile con altri analoghi benefici previsti da leggi dello Stato e delle Regioni a statuto autonomo, ne con la fidejussione della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina di cui all'art. 7 della legge 1° febbraio 1956, n. 53».

- Il D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, reca: «Testo unico della legge in materia bancaria e creditizia». Si trascrive di seguito il testo dell'art. 45:

«Art. 45 *(Fondo interbancario di garanzia)*. — 1. Le operazioni di credito agrario possono essere assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia, avente personalità giuridica e gestione autonoma e sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, individua le operazioni alle quali si applica la garanzia e determina i criteri e i limiti degli interventi del Fondo, nonché l'entità delle contribuzioni a esso dovute da parte delle banche, in rapporto all'ammontare dei finanziamenti assistiti dalla garanzia.

3. L'organizzazione interna e il funzionamento del fondo sono disciplinati dallo statuto, approvato con decreto del Ministro del tesoro.

4. Presso il Fondo è operante la Sezione speciale prevista dall'art. 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, dotata di autonomia patrimoniale e amministrativa. Alla Sezione si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3.

5. Presso il Fondo è altresì operante una Sezione di garanzia per il credito peschereccio, avente personalità giuridica con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e sottoposta alla vigilanza del Ministero del tesoro. Alla Sezione si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3».

Comma 24:

— Il D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, reca: «Disposizioni concernenti l'istituzione di un'imposta sul patrimonio netto delle imprese».

Comma 28:

— Per il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, vedi nota all'art. 01.

Comma 30:

— La legge 4 dicembre 1993, n. 491, recante: «Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali», all'art. 8 così recita:

«Art. 8. — 1. Ferme restando le funzioni di polizia del Corpo forestale dello Stato connesse alle materie di competenza del Ministero, il Ministro si avvale anche di un rapporto operativo dell'Arma dei carabinieri, che viene posto alle dipendenze funzionali del Ministero e che persegue i seguenti fini:

a) svolgere controlli straordinari nel settore dei reati in danno della Comunità economica europea, commessi da parte di soggetti che percepiscono contributi comunitari indebitamente;

b) concorrere all'attività di controllo per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore agroalimentare, d'intesa con l'Ispettorato centrale repressione frodi;

c) concorrere all'esecuzione di controlli, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, sugli aiuti alimentari ai Paesi in via di sviluppo».

Comma 34:

— L'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 552, recante: «Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996», prevede modifiche alla legge 26 novembre 1992, n. 468 e altre disposizioni». Si trascrive di seguito il testo del comma 3 del suddetto art. 3, quale risulta a seguito delle modifiche apportate dalla legge di conversione 20 dicembre 1996, n. 642: «3. Limitatamente al periodo 1995-1996, l'AIMA effettua la compensazione nazionale entro il 25 settembre 1996, con riferimento ai bollettini di aggiornamento di cui all'art. 2, comma 1, e tenuto conto dell'esito dei ricorsi di cui al comma 3 del medesimo articolo; gli acquirenti versano il prelievo supplementare entro il *31 gennaio 1997* sulla base di appositi elenchi redatti dall'AIMA a seguito della suddetta compensazione nazionale».

— Si trascrive il testo del comma 170 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»: «170. Limitatamente al periodo 1995-1996, gli acquirenti versano il prelievo supplementare entro il 31 gennaio 1997, sulla base di appositi elenchi redatti dall'AIMA a seguito della suddetta compensazione nazionale e trasmessi alle regioni e alle province autonome».

Comma 36:

— Il D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317, emana il regolamento recante: «Norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali».

— La direttiva 92/102/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992 stabilisce le prescrizioni in materia di identificazione o registrazione degli animali.

Comma 38:

— Per la direttiva 92/102/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992, vedi nota al comma 36.

Comma 40:

— Per il D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317, vedi nota al comma 36.

— La legge 2 giugno 1988, n. 218, reca: «Misure per la lotta contro l'afta epizootica e a altre malattie epizootiche degli animali».

Comma 43:

— La legge 4 giugno 1994, n. 194, recante: «Interventi a sostegno dell'agricoltura, all'art. 15 prevede l'istituzione di un sistema informativo agricolo nazionale. Si trascrive di seguito il testo della norma:

«Art. 15. — Ai fini dell'esercizio delle competenze statali in materia di indirizzo e coordinamento delle attività agricole e della conseguente necessità di acquisire e verificare tutti i dati relativi al settore agricolo nazionale, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato all'impianto di un sistema informativo agricolo nazionale attraverso la stipula di una o più convenzioni con società a prevalente partecipazione statale, anche indiretta, per la realizzaizone, messa in

funzione ed eventuale gestione temporanea di tale sistema informativo in base ai criteri e secondo le direttive fissate dal Ministro medesimo.

Le convenzioni di cui al precedente comma, aventi durata non superiore a cinque anni, sono stipulate, e le relative spese sono eseguite, anche in deroga alle norme sulla contabilità dello Stato ed all'art. 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio.

Per i fini di cui al precedente primo comma è autorizzata, per il triennio 1984-1986, la spesa di lire 6 miliardi in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986».

— Il D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, reca: «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *m)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

Comma 46:

— Il D.L. 7 novembre 1994, n. 621, convertito dalla legge 17 dicembre 1994, n. 737, reca: «Attuazione di regolamenti relativi alla riforma della politica agricola comune».

— Il D.L. 3 agosto 1995, n. 325, convertito dalla legge 3 ottobre 1995, n. 408, reca: «Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti comunitari relativi alla riforma della politica agricola comune per l'anno 1995».

— Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, reca: «Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996».

Comma 50:

— L'art. 14, comma 1, della legge 1° marzo 1988, n. 64, recante: «Disciplina organica nell'intervento straordinario nel Mezzogiorno», prevede la riduzione dei contributi agricoli unificati e agevolazioni fiscali. Si trascrive di seguito il testo dell'art. 14, comma 1: «1. Per un periodo di dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 1987, è concessa ai datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, la riduzione del 60 per cento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente così come determinati dalle disposizioni vigenti per le assicurazioni generali obbligatorie».

— L'art. 6 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, recante: «Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati», prevede la fiscalizzazione degli oneri sociali. Si trascrivono i testi dei commi 9 e 13 dell'art. 6:

«9. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano per i lavoratori che:

a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali;

b) siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti ovvero con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'art. 1, comma 1;

c) siano stati retribuiti con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'art. 1, comma 1».

«13. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano, sino al ripristino dei luoghi, ovvero al risarcimento a favore dello Stato, nel limite del danno accertato, per i lavoratori dipendenti delle aziende nei confronti dei cui titolari o rappresentanti legali, per fatti afferenti all'esercizio dell'impresa, siano accertate definitivamente violazioni di leggi a tutela dell'ambiente, commesse successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e che comportino danno ai sensi degli articoli 8 e 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349; ove le violazioni comportino rilevante danno ambientale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Ministro dell'ambiente, può disporre la sospensione totale o parziale del beneficio in attesa della definitività dell'accertamento».

Comma 51:

— La legge 24 dicembre 1993, n. 537, reca: «Interventi correttivi di finanza pubblica». Si trascrive il comma 27 dell'art. 11:

«27. In attesa di un'organica revisione del sistema di finanziamento della previdenza sociale in agricoltura e del sistema delle agevolazioni contributive per le imprese agricole, il comma 5 dell'art. 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

"5. I premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato nei territori montani di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono fissati nella misura del 20 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1994, del 25 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1995 e del 30 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1996. I predetti premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono fissati nella misura del 30 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1994, del 40 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1995, del 60 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1996.

5-bis. Le agevolazioni di cui al comma 5 non spettano ai datori di lavoro agricolo per i lavoratori occupati in violazione delle norme sul collocamento.

5-ter. Le agevolazioni di cui al comma 5 si applicano soltanto sulla quota a carico del datore di lavoro"».

— Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, reca: «Disciplina delle agevolazioni tributarie». Si trascrive il testo dell'art. 9:

«Art. 9 (*Territori montani*). — L'imposta locale sui redditi è ridotta alla metà per i redditi dominicale e agrario:

a) dei terreni situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare e di quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine. L'esenzione decorre dall'anno successivo alla presentazione della domanda all'ufficio delle imposte;

b) dei terreni compresi nell'elenco dei territori montani compilato dalla commissione censuaria centrale. L'esenzione è disposta d'ufficio e decorre dall'anno sucessivo alla inclusione dei terreni nel predetto elenco;

c) dei terreni facenti parte di comprensori di bonifica montana. L'esenzione decorre dall'anno successivo alla costituzione del comprensorio e viene disposta di ufficio ove interessi il territorio dell'intero comune censuario; in caso diverso l'esenzione deve essere chiesta dagli interessati o, per essi, globalmente dal comune e decorre dall'anno successivo alla presentazione della relativa domanda all'ufficio delle imposte.

Nei territori montani di cui al precedente comma i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastali. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.

I trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo, acquisiti o disposti dalle comunità montane, di beni, la cui destinazione sia prevista nel piano di sviluppo per la realizzazione di insediamenti industriali o artigianali, di impianti a carattere associativo e cooperativo per produzione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti del suolo, di caseifici e stalle sociali o di attrezzature turistiche, godono delle agevolazioni di cui al comma precedente.

Decadono dai benefici di cui al secondo e terzo comma i proprietari di terreni montani che non osservano gli obblighi derivanti dai vincoli idrogeologici o imposti per altri scopi.

Le successioni e le donazioni tra ascendenti, discendenti e coniugi aventi per oggetto i boschi costituiti ovvero ricostituiti o migliorati per effetto di leggi a favore dei terreni montani sono esenti dalla imposta sulle successioni e donazioni».

— La legge 27 dicembre 1977, n. 984, reca: «Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani». Si trascrive il testo dell'art. 15:

«Art. 15. — Gli indirizzi di cui al precedente art. 3 relativamente ai terreni di collina e di montagna avranno riguardo alle esigenze di utilizzare e di valorizzare i terreni medesimi mediante interventi volti a realizzare il riordino agrario e fondiario in funzione di nuovi assetti produttivi, con particolare riguardo a quelli che presentano una naturale capacità di assicurare elevate produzioni unitarie e di foraggi e cereali per uso zootecnico.

Gli indirizzi di cui al precedente comma individuano in particolare:

a) le zone di intervento suscettibili di valorizzazione produttiva e le produzioni da sviluppare nelle medesime;

b) le opere da realizzare, le priorità e le forme di incentivazione, favorendo in particolare la creazione e lo sviluppo di forme associative e cooperative alle quali assegnare i terreni incolti in base alle norme di legge vigenti».

Comma 54:

— La legge 26 novembre 1992, n. 468, reca: «Misure urgenti nel settore lattiero-caseario». Si trascrivono i commi 10 e 11 dell'art. 10 della legge:

«10. In caso di applicazione del comma 6, la quota ceduta è ridotta del 15 per cento al fine di costituire un'apposita riserva per l'attribuzione di nuove quote ai giovani agricoltori e di quote aggiuntive ai conduttori di aziende suscettibili di sviluppo nonché ai produttori le cui aziende siano ubicate in zone di montagna, al fine di consentire a tali produttori il raggiungimento di una idonea dimensione aziendale. In caso di cessione di quote latte da parte dei produttori la cui complessiva produzione annuale non superi i 600 quintali la riduzione si applica nella misura del 10 per cento.

11. La riserva di cui al comma 10 è costituita presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono all'attribuzione di tali quantitativi ai giovani agricoltori ed ai produttori di cui al comma 10 sulla base di criteri oggettivi di priorità deliberati, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni regionali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I quantitativi devono essere attribuiti entro dodici mesi dalla loro disponibilità, decorsi i quali confluiscono nella riserva nazionale».

Articoli da 2 a 11.

(Soppressi dalla legge di conversione)

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

97A2460

CIRCOLARI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CIRCOLARE 18 marzo 1997, n. 41/97.

Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili: prime direttive per l'applicazione.

Alle direzioni regionali e provinciali del lavoro

Alle regioni - Assessorati alla sanità

Alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro

Alle organizzazioni sindacali dei lavoratori

e, per conoscenza:

Al Ministero dei lavori pubblici

Al Ministero della sanità

Al Ministero dell'industria

Al Ministero dell'interno

Al Dipartimento della funzione pubblica e affari regionali

Al Ministero della difesa

Al Ministero dei trasporti

L'art. 25 del decreto legislativo n. 494/1996 dispone l'entrata in vigore delle relative prescrizioni dopo sei mesi dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto stesso, per tener conto dei tempi necessari alla preparazione delle nuove figure professionali introdotte dal provvedimento.

Considerata l'imminente entrata in vigore del decreto in questione (24 marzo 1997) ed i quesiti sinora formulati al riguardo, si danno di seguito le direttive utili ad una sua uniforme applicazione.

1. *Applicazione iniziale.*

In virtù del principio generale della irretroattività e tassatività della legge penale, le disposizioni del decreto legislativo n. 494/1996 si applicano ai cantieri per i quali l'incarico di progettazione sia stato affidato formalmente a partire dal 24 marzo 1997, data di entrata in vigore del decreto stesso. Nell'ipotesi di affidameuto della progettazione mediante procedura concorsuale, si deve fare riferimento alla data di pubblicazione del relativo bando.

2. *Campo di applicazione.*

Il campo di applicazione è definito dagli articoli 1 e 2, comma 1, lettera *a)*, integrati dagli elenchi degli allegati I e II.

In particolare l'art. 3, comma 1, lettera *a)*, stabilisce che la nuova normativa trova applicazione nei cantieri

temporanei o mobili, intesi come «luoghi in cui si effettuano lavori edili o di genio civile il cui elenco è riportato nell'allegato I».

Tale elenco è da intendersi come tassativo e non meramente esemplificativo, tenuto conto del fatto che trattasi di norme la cui violazione è penalmente sanzionata e pertanto non suscettibili di applicazione analogica o estensiva.

Va altresì sottolineato che gli elenchi delle lavorazioni e dei lavori comportanti rischi particolari contenuti rispettivamente negli allegati I e II non sono l'unico elemento da considerare ai fini della individuazione del campo di applicazione, il quale discende invece da una lettura integrata fra i suddetti elenchi e i contenuti degli articoli 1, commi 1 e 2 e 2, comma 1, lettera *a)*.

Pertanto le lavorazioni individuate nell'allegato I e i lavori comportanti rischi particolari di cui all'allegato II rientrano nel campo di applicazione solo nella ipotesi in cui si svolgano all'interno di un cantiere edile o di genio civile ovvero comportino lavori di tal genere.

A titolo esemplificativo, l'attività di manutenzione di un impianto, che di norma non rientra nella ordinaria tipologia dei lavori edili o di genio civile, è assoggettata alle disposizioni del decreto legislativo n. 494/1996 solo qualora venga svolta all'interno di un cantiere edile o di genio civile, così come i lavori di bonifica e sistemazione forestale o di sterro e quelli svolti negli studi televisivi e nei teatri o in tutti i luoghi di ripresa cinematografica e televisiva.

3. *Destinatari.*

a) Il committente.

Il committente è «il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione», secondo quanto dispone l'art. 2, lettera *b)*.

Questa definizione in primo luogo fa escludere che possano essere considerati «committenti» gli eventuali appaltatori di tutta l'opera (ad es. raggruppamenti temporanei di imprese).

In secondo luogo, va precisato che il «committente» deve essere una persona fisica, in quanto titolare di obblighi penalmente sanzionabili. Pertanto, nell'ambito delle persone giuridiche pubbliche o private, tale persona deve essere individuata nel soggetto legittimato alla firma dei contratti di appalto per l'esecuzione dei lavori.

b) Il responsabile dei lavori.

Il decreto, in conformità ad analoga disposizione della direttiva CEE 92/57 ha previsto che il committente possa, a sua discrezione, designare un responsabile dei lavori cui affidare uno o più dei seguenti incarichi: progettazione, esecuzione, controllo dell'esecuzione dell'opera, nonché assolvimento degli altri compiti posti a carico del committente dagli articoli 3 e 11.

Si tratta, come evidente, di una facoltà e non di un obbligo, poiché gli adempimenti di cui agli articoli 3 e 11 vengono posti indifferentemente a carico del committente o del responsabile dei lavori.

Nell'ipotesi in cui il committente designi un responsabile dei lavori per l'adempimento degli obblighi sopra richiamati, il relativo incarico può essere affidato sia ad un lavoratore subordinato, sia ad un lavoratore autonomo con contratto di tipo professionale. In entrambi i casi, come si evince dall'art. 6, comma 1, il committente rimane comunque responsabile per «culpa in eligendo o in vigilando».

4. *Coordinamento del decreto n. 494/1996 con altre norme dell'ordinamento giuridico.*

Non si pongono problemi di incompatibilità con la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche, per un duplice ordine di considerazioni sia perché il regolamento previsto dall'art. 31 di detta legge non è stato ancora emanato sia in quanto il citato articolo dispone espressamente che detto regolamento dovrà comunque conformarsi alla direttiva quadro 89/391 ed alla direttiva particolare 92/57 e quindi alle relative normative nazionali di recepimento. Con riferimento, poi, all'art. 18 punto 8 della legge n. 55/90, che stabilisce tra l'altro, l'obbligo di presentazione al committente del piano di sicurezza da parte degli appaltatori, va detto che tale articolo deve ritenersi non più applicabile, poiché le disposizioni del decreto legislativo n. 494/1996 regolamentano in maniera diversa la stessa materia.

5. *Art. 19.*

I quattro anni di effettivo svolgimento di attività qualificata in materia di sicurezza sul lavoro nelle costruzioni, o di direttore tecnico di cantiere, devono essere trascorsi entro la data di entrata in vigore del decreto in questione.

La trasmissione all'organo di vigilanza degli attestati comprovanti l'effettivo svolgimento della attività sopra richiamata può avvenire anche successivamente alla data di entrata in vigore ma, comunque, prima dell'accettazione di incarichi di coordinatore per la progettazione o per l'esecuzione dei lavori.

L'organo competente a ricevere dette attestazioni è quello situato nel territorio del domicilio dell'interessato.

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A2461

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 17 marzo 1997 il sig. Achille Goletti è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa La Dinamica, con sede in Selci Sabina (Rieti), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 26 luglio 1985 in sostituzione del dott. Giovambattista Scaramella, revocato.

Con decreto ministeriale 17 marzo 1997 il dott. Gualtieri Ferdinando è stato nominato commisssario liquidatore della società cooperativa a r.l. «C.E.S.T.E.P. - Centro educativo sperimentale per il tempo pieno a r.l.», con sede in Rende (Cosenza), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale 2 dicembre 1986, in sostituzione della dott.ssa Laura Carratelli, revocata nell'incarico.

97A2463

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Castel di Sangro

Con decreto interministeriale n. 620 in data 18 febbraio 1997 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato del «Poligono T.S.N.» sito nel comune di Castel di Sangro e riportato nel catasto del comune censuario medesimo, alla partita 3206, foglio 23, mappali 124-180 del nuovo catasto terreni per una superficie complessiva di mq 318.

97A2464

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Modificazione alla denominazione della società «Carfid Fiduciaria delle casse di risparmio italiane - S.r.l.», in Roma

Con decreto ministeriale 19 marzo 1997 il decreto ministeriale 15 dicembre 1983 con il quale la società «Carfid - Fiduciaria delle casse di risparimio italiane - S.r.l.», con sede in Roma, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria, è modificato per quanto riguarda la denominazione variata in «Carfid S.r.l. - Società fiduciaria», ferma restante la sede in Roma.

97A2465

Sostituzione di un componente del comitato di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa «Fiduciaria Mercurio S.p.a.» e società collegate «All Leasing Italia S.p.a.», «All Factoring Italia S.p.a.», «Valori mobiliari S.r.l.», «All Leasing Subalpina S.p.a.», «Vega Service S.r.l.», «La Paritetica», «C.I.D.E.R. S.r.l.», in Torino.

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1997 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha nominato il dott. Fabrizio Torchio, nato a Torino il 10 luglio 1965, componente del comitato di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa «Fiduciaria Mercurio S.p.a.» e società collegate «All Leasing Italia S.p.a.», «All Factoring Italia S.p.a.», «Valori mobiliari S.r.l.», «All Leasing Subalpina S.p.a.», «Vega Service S.r.l.», «La Paritetica S.r.l.», «C.I.D.E.R. S.r.l.», con sede in Torino, in sostituzione del dott. Franco Berti, nato a Bologna il 12 gennaio 1937, deceduto.

97A2466

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano

Con decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

Decreto n. 800.F.1/D/R.M.79/D59 del 28 febbraio 1997

TELEBRIX 30 MEGLUMINE - flacone 100 ml - A.I.C. n. 023439021;

TELEBRIX 38 - flacone 100 ml - A.I.C. n. 023480054

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Farmades S.p.a., in rappresentanza della ditta estera Laboratoire Guerbet (Francia) attualmente proprietaria delle specialità in qustione, già registrate a nome della Byk Gulden Italia S.p.a.

Decorrenza degli effetti per il ritiro dal commercio: entro e non oltre il centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

97A2467

Autorizzazione all'istituto neurologico Casimiro Mondino in Pavia, ad acquistare alcuni immobili

Con decreto ministeriale 3 marzo 1997, l'istituto neurologico Casimiro Mondino di Pavia è stato autorizzato ad acquistare, dalla società Nuova Navigliaccio S.p.a. di Pavia, due porzioni immobiliari, per un totale di mq 416, site in Pavia, via Trieste, al prezzo complessivo di L. 1.497.600.000.

97A2468

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, ad accettare un'eredità

Con decreto ministeriale 5 marzo 1997 l'istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, è stato autorizzato ad accettare, con beneficio d'inventario, la coeredità disposta dalla sig.ra Cerana Luigia con testamento pubblico registrato per atto dottor Antonio Farinaro, notaio in Milano, n. di rep. 147801 e consistente nella quota del 20%, ammontante a L. 22.189.798, di beni mobili, denaro e titoli di Stato, quantificati complessivamente in L. 110.984.994.

97A2469

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1997 l'istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, con sede in Milano, è stato autorizzato a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Elda Crivella con testamento olografico pubblicato per atto dott. Sergio Casali, notaio in Milano n. di rep. 69543/9238 e consistente nella nuda proprietà di un appartamento sito in Milano, via Illirico n. 16, del periziato valore di L. 213.000.000.

97A2471

Autorizzazione all'associazione Speranza, in Modena ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1997 l'associazione Speranza, con sede in Modena, è stata autorizzata ad aquistare un complesso immobiliare sito in Modena, via Saliceto Panaro n. 71, costituito dall'area e da soprastanti tre fabbricati, del valore, ritenuto congruo dall'ufficio tecnico erariale di Modena, di lire seicento milioni.

97A2470

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria nazionale del 3° Campionato di sci Airc di Bormio 1997. (Estrazione del 23 marzo 1997)

Elenco dei biglietti vincenti i premi della lotteria nazionale del 3° Campionato di sci Airc di Bormio 1997, avvenuta in Roma il 23 marzo 1997:

A) *Premi di prima categoria:*

1) Biglietto serie I n. 57105 di lire 2 miliardi abbinato allo Sci club Bormio;

2) Biglietto serie N n. 92494 di lire 200 milioni abbinato alle Guide alpine Ortles;

3) Biglietto serie N n. 09572 di lire 100 milioni abbinato alle Fiamme oro Moena.

B) *Premi di seconda categoria:*

n. 15 premi di lire 20 milioni caduno ai seguenti biglietti:

1) Biglietto serie C 30754
2) Biglietto serie E 53142
3) Biglietto serie F 96559
4) Biglietto serie G 44918
5) Biglietto serie G 64090
6) Biglietto serie G 87973
7) Biglietto serie I 68109
8) Biglietto serie N 51822
9) Biglietto serie O 61668
10) Biglietto serie O 82049
11) Biglietto serie P 11502
12) Biglietto serie Q 86009
13) Biglietto serie R 12775
14) Biglietto serie AC 76737
15) Biglietto serie AD 20218

C) *Premi ai venditori dei biglietti vincenti:*

1) Biglietto serie I 57105 L. 2.000.000
2) Biglietto serie N 92494 L. 1.500.000
3) Biglietto serie N 09572 L. 1.000.000

Ai venditori dei quindici premi di seconda categoria L. 500.000 ciascuno.

97A2540

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 28 marzo 1997

Dollaro USA	1677,10
ECU	1940,40
Marco tedesco	998,10
Franco francese	296,28
Lira sterlina	2729,14
Fiorino olandese	887,26
Franco belga	48,373
Peseta spagnola	11,765
Corona danese	261,95
Lira irlandese	2630,36
Dracma greca	6,312
Escudo portoghese	9,920
Dollaro canadese	1218,82
Yen giapponese	13,570
Franco svizzero	1154,23
Scellino austriaco	141,80
Corona norvegese	252,31
Corona svedese	221,22
Marco finlandese	336,18
Dollaro australiano	1310,65

97A2596

FERROVIE DELLO STATO S.P.A.

Avviso agli obbligazionisti

Dal 27 marzo 1997 è pagabile presso le banche sottoindicate, la cedola n. 4 d'interesse relativa al trimestre 27 dicembre 1996-26 marzo 1997 del prestito obbligazionario 1996/2001, a tasso variabile, di nominali lire 2.000 miliardi (UIC 57082) nella misura dell'1,85%, al lordo della ritenuta fiscale del 12,50%:

Istituto bancario San Paolo di Torino S.p.a. - Banca nazionale del lavoro S.p.a. - Banco di Napoli S.p.a. - Banco di Sicilia S.p.a. - Banco di Sardegna S.p.a. - Monte dei Paschi di Siena S.p.a. - Credito italiano S.p.a. - Banca di Roma S.p.a. (gruppo Cassa di risparmio di Roma) - Banca commerciale italiana S.p.a. - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania S.p.a. - Banca popolare di Novara S.c.r.l. - Istituto di credito delle casse di risparmio italiane - Banca nazionale dell'agricolatura S.p.a. - Cassa di risparmio delle provincie lombarde S.p.a. - Credito romagnolo S.p.a. - Banca Fideuram S.p.a. - Banca popolare di Sondrio S.c.r.l. - Credito artigiano S.p.a.

Si comunica inoltre che:

il tasso di interesse trimestrale lordo posticipato per la cedola n. 5, pagabile dal 27 giugnop 1997, resta fissato nella misura dell'1,90%. Gli interessi saranno indicizzati al Rome interbank offered rate a tre mesi (RIBOR). Il valore di ogni cedola trimestrale successiva alla prima corrisponderà al tasso trimestrale (arrotondato allo 0,05% più vicino) derivante dal tasso nominale annuo pari al tasso RIBOR (media semplice delle migliori dieci quotazioni lettera operative per almeno cinque miliardi rilevate sul mercato telematico dei depositi interbancari - M.I.D. alle ore 12 a.m. di Roma) a tre mesi così come rilevato dalla pagina ATIA del circuito REUTERS nel quarto giorno lavorativo bancario precedente il godimento di ogni cedola, maggiorato di uno spread di 0,20 p.p.p.a.

In caso di mancata rilevazione del tasso RIBOR di cui sopra — ferme rimanendo l'applicazione del margine di 0,20 p.p. p.a., le modalità di rilevazione del tasso e di computo dei giorni — si farà esclusivo riferimento al tasso LIBOR per depositi in eurolire a tre mesi così come rilevato dalla pagina 3740 del circuito Telerate alle ore 11 a.m. di Londra.

97A2589

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n, 238, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si comunica che la facoltà di lettere e filosofia intende coprire per trasferimento due dei posti vacanti e disponibili presso l'Università degli studi di Padova per i seguenti settori scientifico-disciplinari:

L18C Linguistica inglese - disciplina indicata: linguistica inglese;

M12B Paleografia - disciplina indicata: paleografia latina,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti di professore universitario di ruolo di prima fascia anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il trasferimento e subordinato alla disponibilità finanziaria deliberata dal consiglio di amministrazione.

97A2473

UNIVERSITÀ DI MILANO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n, 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la seguente facoltà dell'Università degli studi di Milano, è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di scienze politiche:

settore scientifico-disciplinare N10X - Diritto amministrativo - per la disciplina «Diritto amministrativo».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, allegando certificato di servizio dell'Università di provenienza, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento del docente chiamato solo dopo aver accertato la disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento della relativa retribuzione.

97A2474

UNIVERSITÀ DI SIENA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la sottoindicata facoltà dell'Università di Siena è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di lettere e filosofia con sede in Arezzo:

sociologia (settore scientifico disciplinare Q05A: Sociologia generale).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare la propria domanda direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A2475

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente «Autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 4 marzo 1997).

Nella parte del comunicato citato in epigrafe riguardante il decreto n. 17 del 7 febbraio 1997 concernente la specialità medicinale per uso veterinario «BAYTRIL 0,5% O.L.» della società Bayer S.p.a., con sede legale in Milano, a pag. 27 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale,* laddove è scritto:

«Indicazioni terapeutiche:

salmonellosi, colibacillosi, pasteurellosi, micoplasmosi, Mal Rossino del tacchino, corizza contagiosa, stafilococcosi»,

leggasi:

«Indicazioni terapeutiche:

volatili: salmonellosi, colibacillosi, pasteurellosi, micoplasmosi, Mal Rossino del tacchino, corizza contagiosa, stafilococcosi;

conigli: malattie sostenute da pasteurella bordetella ed enteriti batteriche sostenute da germi gram negativi.».

97A2477

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente «Autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 4 marzo 1997).

Nella parte del comunicato citato in epigrafe riguardante il decreto n. 15 del 7 febbraio 1997 concernente la specialità medicinale per uso veterinario «BAYTRIL 10% O.L.» della società Bayer S.p.a., con sede legale in Milano, a pag. 27 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* laddove è scritto:

«Indicazioni terapeutiche:

salmonellosi, colibacillosi, pasteurellosi, micoplasmosi, Mal Rossino del tacchino, corizza contagiosa, stafilococcosi»,

leggasi:

«Indicazioni terapeutiche:

volatili: salmonellosi, colibacillosi, pasteurellosi, micoplasmosi, Mal Rossino del tacchino, corizza contagiosa, stafilococcosi»

conigli: malattie sostenute da pasteurella bordetella ed enteriti batteriche sostenute da germi gram negativi.».

97A2478

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente «Elenco delle premiscele per alimenti medicamentosi e dei medicinali veterinari prefabbricati (ex integratori medicati per mangimi) che hanno ottenuto il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, a seguito dell'espletamento delle procedure previste dall'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 22 del 28 gennaio 1997).

Nella parte del comunicato citato in epigrafe, riguardante il prodotto medicinale per uso veterinario «GAMMAMIX» della società Farmaceutici Gellini, a pag. 52 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* laddove è scritto:

«Specie di destinazione:

vitelli, suini»,

leggasi:

«Specie di destinazione:

vitelli, suini, *volatili e pesci*».

97A2479

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente «Autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 39 del 17 febbraio 1997).

Nella parte del comunicato citato in epigrafe, riguardante il decreto n. 5 del 7 febbraio 1997, concernente la specialità medicinale per uso veterinario «BIOSOL» della società Pharmacia e Upjohn S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Caponago (Milano), a pag. 57 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* laddove è scritto:

«Produttore:

Pharmacia e Upjohn N.V./S.A. Puurs, Belgio, per la preparazione polvere solubile - *25 buste da 20 g;*

Pharmacia e Upjohn Limited Crawley, Sussex, U.K., per la preparazione polvere solubile - *barattoli da 100 e 1000 g*»,

leggasi:

«Produttore:

Pharmacia e Upjohn N.V./S.A. Puurs, Belgio, per la preparazione polvere solubile - *barattoli da 100 e 1000 g;*

Pharmacia e Upjohn Limited Crawley, Sussex, U.K. per la preparazione polvere solubile - *25 buste da 20 g*».

97A2480

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
— **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
- annuale	L.	440.000
- semestrale	L.	250.000
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	L.	360.000
- semestrale	L.	200.000
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	92.500
- semestrale	L.	60.500
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della Comunità europee:		
- annuale	L.	236.000
- semestrale	L.	130.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	92.000
- semestrale	L.	59.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	231.000
- semestrale	L.	126.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	950.000
- semestrale	L.	514.000
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):		
- annuale	L.	850.000
- semestrale	L.	450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 7 5 0 9 7 *

L. 1.500